SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 maggio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1993.

Delega al Ministro della sanità ad esercitare le funzioni di Presidente del Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, a norma dell'art. 8 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135;

Considerato che, a norma dell'art. 8 della legge 5 giugno 1990, n. 135, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro della sanità le funzioni di Presidente del predetto Comitato:

Decreta:

Il Ministro della sanità on. prof. Mariapia Garavaglia è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente del Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A2663

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 1993.

Autorizzazione a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale da parte delle organizzazioni aderenti alla Confederazione generale italiana dell'artigianato. - Confartigianato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'ar. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istitutite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese;

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei predetti «Centri autorizzati di assistenza fiscale» previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Viste le richieste di autorizzazione alla costituzione di centri autorizzati di assistenza fiscale presentate dalle organizzazioni aderenti alla Confartigianato distintamente indicate nell'art. 1 del presente decreto;

Viste le deleghe distintamente indicate nell'art. 1 del presente decreto con le quali la Confartigianato ha delegato irrevocabilmente le predette organizzazioni a costituire società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che le organizzazioni richiedenti aderiscono alla Confartigianato, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della predetta Confederazione, e che la Confartigianato costituita il 30 luglio 1948 è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota 20 gennaio 1993 del predetto Consiglio;

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzate a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Confartigianato:

1) Confartigianato - Unione provinciale artigiani di Verona, con sede in Verona, via Selenia n. 16, legalmente rappresentata dal presidente sig. Renzo Bissoli (richiesta di autorizzazione presentata in data 27 marzo 1993; delega irrevocabile del 26 gennaio 1993;

2) Confartigianato - Associazione provinciale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, viale Montegrappa n. 18, legalmente rappresentata dal commissario legale sig. Sergio Cesare Capatti (richiesta di autorizzazione presentata in data 9 aprile 1993; delega irrevocabile del 19 marzo 1993;

3) Confartigianato - Federazione regionale Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Ludovico Berti n. 7, legalmente rappresentata dal presidente sig. Carlo Peroni (richiesta di autorizzazione presentata in data 9 aprile 1993; delega irrevocabile del 7 aprile 1993);

4) Confartigianato - Associazione artigiani di Rimini e circondario, con sede, in Rimini, viale Valturio n. 1, legalmente rappresentato dal presidente signor Francesco Zavatta (richiesta di autorizzazione presentata in data 9 aprile 1993; delega irrevocabile del 5 gennaio 1992);

5) Confartigianato - Gruppo imprese artigiani di Parma, con sede in Parma, strada al Ponte Caprazucca n. 6, legalmente rappresentata dal presidente sig. Corrado Cavazzini (richiesta di autorizzazione presentata in data 9 aprile 1993; delega irrevocabile del 26 gennaio 1993;

6) Confartigianato - Libero artigianato e piccole aziende modenesi, con sede in Modena, via Emilia ovest n. 101, legalmente rappresentata dal presidente signor Francesco Biagini (richiesta di autorizzazione presentata in data 9 aprile 1993; delega irrevocabile del 26 gennaio 1993);

7) Confartigianato - Associazione territoriale di Cesena e circondario, con sede in Cesena, viale Bovio n. 425, legalmente rappresentata dal presidente sig. Carlo Peroni (richiesta di autorizzazione presentata in data 9 aprile 1993; delega irrevocabile del 3 febbraio 1993);

8) Confartigianato - Unione provinciale degli artigiani di Sassari, con sede in Sassari, via Alghero n. 30, legalmente rappresentata dal presidente sig. Felice Doro (richiesta di autorizzazione presentata in data 14 aprile 1993; delega irrevocabile del 10 marzo 1993);

9) Confartigianato - Associazione provinciale artigiani di Gorizia, con sede in Gorizia, viale XXIV maggio n. 1, legalmente rappresentata dal presidente sig. Luciano Sacchetti (richiesta di autorizzazione presentata in data 16 aprile 1993; delega irrevocabile del 18 febbraio 1993);

10) Confartigianato - Associazione degli artigiani di Trieste, con sede in Trieste, via Cicerone n. 9, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giorgio Ret (richiesta di autorizzazione presentata in data 16 aprile 1993; delega irrevocabile del 5 gennaio 1993);

11) Confartigianato - Associazione artigiani di Monfalcone, con sede in Monfalcone (Trieste), via Pacinotti n. 23, legalmente rappresentata dal presidente sig. Alcide Bidut (richiesta di autorizzazione presentata in data 16 aprile 1993; delega irrevocabile del 1° dicembre 1992);

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1993

Il Ministro: AMATO

93A2605

DECRETO 21 aprile 1993.

Riconoscimento della rilevanza nazionale alla Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani - Federfarma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'ar. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale presentata ai predetti fini dal sig. Giorgio Siri in qualità di presidente della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani - Federfarma, con sede in Roma, via Emanuele Filiberto n. 180, avente come scopo sociale la rappresentanza e la tutela sul piano nazionale, regionale e locale, degli interessi sindacali, tecnici ed economici dei titolari di farmacia, nonché delle società, comprese le cooperative ed i consorzi costituite tra farmacisti titolari;

Considerato che la federazione richiedente è stata costituita da oltre cinque anni come risulta dall'atto costitutivo stipulato in data 10 maggio 1969;

Considerato che alla federazione richiedente aderiscono novantasei associazioni provinciali e 16 unioni regionali operanti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Veneto;

Decreta:

Alla Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani - Federfarma è riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1993

Il Ministro: AMATO

93A2606

DECRETO 21 aprile 1993.

Autorizzazione a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale da parte delle organizzazioni aderenti alla Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole imprese - CNA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL, istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese;

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei predetti centri autorizzati di assistenza fiscale previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Viste le richieste di autorizzazione alla costituzione di centri autorizzati di assistenza fiscale presentate dalle organizzazioni aderenti alla Confederazione nazionale dell'artigianato - CNA, distintamente indicate nell'art. 1 del presente decreto;

Viste le deleghe distintamente indicate nell'art. 1 del presente decreto con le quali la Confederazione nazionale dell'artigianato - CNA, ha delegato irrevocabilmente le predette organizzazioni a costituire società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che le organizzazioni richiedenti aderiscono alla Confederazione nazionale dell'artigianato - CNA, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della predetta confederazione, e che la confederazione nazionale dell'artigianato - CNA, costituita il 9 dicembre 1946, è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota 4 gennaio 1993 del predetto Consiglio;

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzate a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Confederazione nazionale dell'artigianato - CNA:

1) CNA - Regionale del Lazio, con sede in Roma, viale Carso n. 61, legalmente rappresentata dal presidente sig. Antonio Zanganella (richiesta di autorizzazione presentata in data 11 marzo 1993; delega irrevocabile del 3 marzo 1993);

2) CNA - Associazione provinciale di Frosinone, con sede in Frosinone, via Adige, n. 41, legalmente rappresentata dal presidente sig. Bruno Leonetti (richiesta di autorizzazione presentata in data 11 marzo 1993; delega irrevocabile del 18 febbraio 1993);

3) CNA - Associazione provinciale di Rieti, con sede in Rieti, via Pescheria n. 7, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giovanni Battista Boncompagni (richiesta di autorizzazione presentata in data 11 marzo 1993; delega irrevocabile del 3 marzo 1993);

4) CNA - Associazione provinciale di Viterbo, con sede in Viterbo, via 1° Maggio n. 3, legalmente rappresentata dal presidente sig. Piero Breccolotto (richiesta di autorizzazione presentata in data 11 marzo 1993; delega irrevocabile del 3 marzo 1993);

5) CNA - Associazione provinciale di Latina, con sede in Latina, via Cairoli, n. 13 A/6, legalmente rappresentata dal presidente sig. Roberto Guidi (richiesta di autorizzazione presentata in data 11 marzo 1993; delega irrevocabile del 3 marzo 1993).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1993

Il Ministro: AMATO

93A2607

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 24 febbraio 1993.

Finanziamento degli interventi afferenti il programma comunitario Envireg.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 90/c, 115/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 9 maggio 1990;

Visto il programma operativo ENVIREG presentato dall'Italia alla Commissione CEE il 3 novembre 1990;

Vista la decisione della stessa commissione C (91) - 1504/2 del 25 luglio 1991 con la quale è stato approvato il predetto programma operativo al cui finanziamento sono stati destinati 155.100.000 ECU a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 5.150.000 ECU a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e 2.440.000 ECU a valere sul Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

Visto l'art. 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), relativo al trasferimento a favore dei beneficiari dei contributi e delle sovvenzioni versati dalle istituzioni della Comunità europea;

Viste le proposte di interventi presentati dalle regioni interessate, così come previsto dalla sezione 5.2 del citato programma operativo, ai fini del relativo finanziamento;

Vista la sezione 6.3 del programma operativo, che prevede che il programma di dettaglio per l'attuazione del citato programma ENVIREG, con la lista degli interventi da finanziare, sia approvato dal Ministro dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 438/1991, concernente il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica, per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente;

Visto il proprio decreto n. 101/GAB del 31 gennaio 1992, nel quale si prevede che l'istruttoria e la valutazione dei progetti relativi al citato programma operativo siano effettuate dalla predetta commissione tecnico-scientifica;

Vista la relazione R 5/92 nella quale sono esposti i risultati delle valutazioni effettuate dalla medesima commissione tecnico-scientifica, relativamente alla materia in parola;

Visto il verbale della conferenza dei direttori dei servizi del Ministero dell'ambiente, tenuta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 438/1991, il giorno 23 novembre 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli interventi di cui all'allegato 1 al presente decreto, per l'importo a fianco di ciascuno di essi specificato che graverà sui fondi comunitari relativi al programma ENVIREG di cui alle premesse.

2. Tale importo rappresenta la somma massima erogabile a fronte dell'effettivo completamento di ciascun intervento oggetto di finanziamento.

Art. 2.

1. I soggetti competenti per le realizzazioni delle opere provvederanno alla individuazione dei soggetti esecutori e al relativo affidamento dei lavori nel rispetto della vigente normativa in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento agli articoli 30, 52 e 59 del trattato CEE nonché delle direttive comunitarie che coordinano «le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici» e «le procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture».

2. L'atto di affidamento relativo a ciascun intervento finanziato dovrà essere formalizzato dalla regione titolare entro e non oltre il 31 dicembre 1993.

3. Il Ministero dell'ambiente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuto affidamento da effettuarsi da parte della regione, provvede ad autorizzare, in favore della regione stessa, l'erogazione della prima quota di finanziamento CEE relativo a ciascun intervento, così come determinato nell'allegato I al presente decreto.

4. Il trasferimento alle regioni delle quote di finanziamento CEE successive a quella di cui al precedente comma, sarà effettuata sulla base di un apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente.

5. A tal fine le regioni responsabili dei singoli interventi trasmettono, entro il 31 maggio 1994, una formale richiesta in tal senso, allegando un'idonea certificazione sullo stato di avanzamento dell'intervento oggetto di finanziamento e delle spese effettuate.

6. Al trasferimento delle singole quote provvederà il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 3.

1. Sulle regioni grava un generale onere di vigilanza sulla attuazione degli interventi finanziati, sulla rispondenza delle attività poste in essere con quanto previsto nei progetti oggetto di finanziamento nonché sulla loro specifica congruenza con gli obiettivi del programma ENVIREG.

2. Il Ministero dell'ambiente si riserva comunque la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sulle attività oggetto di finanziamento o di richiedere la documentazione certificativa relativa ai singoli interventi finanziati.

3. A tal fine i soggetti competenti e quelli esecutori metteranno a disposizione del Ministero dell'ambiente tutti i documenti giustificativi relativi alle spese effettuate.

Art. 4.

1. Le regioni trasmetteranno al Ministero dell'ambiente una relazione quadrimestrale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati e sugli specifici risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi del programma ENVIREG.

2. L'effettiva utilizzazione delle somme comunque disponibili per la realizzazione delle singole opere inerenti il programma ENVIREG, dovrà essere certificata dalle regioni al Ministero dell'ambiente, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre di ogni anno.

3. Le attività di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi sono effettuate dalla commissione tecnico-scientifica secondo le specifiche che saranno successivamente fornite dal Ministro dell'ambiente. I risultati di tale attività saranno comunicati al Ministro dell'ambiente che ne informerà il comitato di sorveglianza istituito con decreto ministeriale n. 2031/GAB.

4. Qualsiasi modifica ai progetti di cui all'allegato I, dovrà essere approvata dalla regione e comunicata al Ministero dell'ambiente ai fini delle relative autorizzazioni da rilasciarsi entro trenta giorni, dandone comunicazione al comitato di sorveglianza di cui al precedente comma.

Art. 5.

1. Ai finanziamenti di cui al presente decreto si applicano integralmente le disposizioni relative all'attuazione finanziaria delle forme di intervento allegate alla citata decisione C (91) - 1504/2 del 25 luglio 1991.

Art. 6.

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, ove già non prevista la decadenza, potrà comportare la revoca o la riduzione del finanziamento comunitario concesso. Tale revoca o riduzione sarà disposta dal Ministro dell'ambiente con apposito decreto, sentito il Comitato di sorveglianza di cui all'art. 4, comma 3.

Roma, 24 febbraio 1993

Il Ministro: RIPA DI MEANA

ALLEGATO I

Regione	Titolo del progetto	Importo finanziamento CEE
Abruzzo .	Studio finalizzato alla protezione ed alla valorizzazione dei biotopi costieri della regione Abruzzo	1.100 milioni di lire
Toscana .	Stralcio esecutivo degli interventi di risanamento ambientale della Laguna di Orbetello - Interventi igienico-sanitari	6.000 milioni di lire
Veneto . .	Ricostruzione e valorizzazione dell'ambiente naturale dell'oasi Cà Mello in comune di Porto Tolle (Rovigo) nel Delta del Po	800 milioni di lire
	Barriera mobile alla foce del Po di Tolle contro la risalita del cuneo salino	2.204 milioni di lire
	Potenziamento dell'impianto di depurazione di Eraclea (Venezia)	1.389 milioni di lire
	Totale . . .	11.493 milioni di lire

93A2615

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 marzo 1993.

Approvazione dei piani di riparto tra le regioni, le province autonome e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di parte dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, per il 1992 e dei fondi recati dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, per il 1993, alla legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/1986 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/1986 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale;

Visti in particolare, della stessa legge n. 752/1986: l'art. 3, relativo all'attribuzione dei fondi alle regioni ed alle province autonome; l'art. 4, concernente il finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; l'art. 5, relativo al finanziamento dei regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali; l'art. 6, relativo al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa;

Vista la delibera del CIPE, in data 13 ottobre 1989, che approva la revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1989;

Vista la delibera CIPE in data 2 dicembre 1987 che approva tra l'altro il Piano forestale nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1988;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al coordinamento delle politiche connesse nell'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, relativa al riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativa alle aree protette;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo n. 418 del 16 dicembre 1989, ed in particolare l'art. 3, il quale conferisce alla suddetta Conferenza Stato-regioni le attribuzioni della soppressa commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la legge n. 140 del 7 febbraio 1992 «Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui integrativi a tasso agevolato per operazioni di investimenti a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1992) e la legge 31 dicembre 1992, n. 416, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e il bilancio pluriennale per il triennio 1992-94;

Considerato che nella tabella *F)* della citata legge finanziaria 1992 per la legge n. 201/1991 è previsto che la originaria autorizzazione di spesa di lire 3.085 miliardi, interamente impegnabile, è assegnata per lire 1.000 miliardi all'esercizio 1992 e per lire 2.085 miliardi all'esercizio 1993;

Vista la propria delibera del 31 gennaio 1992 con la quale è stato approvato il piano di riparto dei fondi recati dalla legge n. 291/1991 per il 1992 ed in particolare il punto 1 del deliberato che riduce a 3.082 miliardi lo stanziamento accantonando 3 miliardi di lire per il finanziamento della già citata legge n. 140/1992; il punto 2 che eroga per l'esercizio 1992 l'importo di lire 997 miliardi rinviando la restante quota di lire 2.085 miliardi all'esercizio finanziario 1993; il punto 3 che ripartisce in termini di massa impegnabile l'intero stanziamento di 3.082 miliardi di lire;

Vista la legge n. 500 del 23 dicembre 1992 (finanziaria 1993) ed in particolare la tabella *F)* punto 21 la quale prevede, per gli interventi programmati in agricoltura, uno stanziamento per il 1993 di lire 2.500 miliardi derivanti per lire 1.500 miliardi dal rifinanziamento della legge n. 752/1986 e per lire 1.000 miliardi dalla legge n. 201/1991 rinviando al 1994 la residua somma di lire 1.085 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge n. 78 del 25 marzo 1993, «misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni»;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del predetto decreto-legge n. 78/93 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 752/1986 per il 1993 viene ridotta di lire 20 miliardi;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58 «Interventi urgenti in favore dell'economia»;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge n. 58/93 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 752/1986 per il 1993 viene ridotta di lire 47 miliardi;

Considerato che i regolamenti comunitari a fini strutturali trovano anche attuazione attraverso i fondi recati dal fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38 (norme urgenti in materia di finanza locale ...) che all'art. 20, comma 1, lettera *b)*, ha stabilito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3 e dell'art. 6 della legge n. 752/1986;

Viste le proposte presentate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con note n. 16750/12821 del 2 dicembre 1992, n. 358/10036 del 14 gennaio 1993, n. 10095 del 27 gennaio 1993, n. 10191 del 26 febbraio 1993, n. 51102 del 25 marzo 1993 e n. 51142 del 26 marzo 1993 concernenti la ripartizione della somma di lire 1.000 miliardi recata dalla legge n. 201/1991 per l'esercizio 1992 e rinviata al 1993, e la ripartizione della somma di lire 1.433 miliardi di lire recata dalla legge n. 753/1986 per il 1993;

Considerato che con la suddetta nota n. 10191 del 26 febbraio 1993 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica l'esistenza della proposta di disegno di legge «disposizioni in materia di controlli sugli aiuti comunitari e nazionali in agricoltura» e che a finanziamento di detto provvedimento vengono accantonati 2 miliardi di lire sui fondi recati dalla legge n. 752/1986 per il 1993, conseguentemente ridotti a lire 1431 miliardi;

Vista la legge 14 giugno 1990, n. 158, recante norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni ed altre disposizioni, ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, il quale prevede che il fondo regionale di sviluppo, ex art. 9 della legge n. 281/1970, è costituito, fra l'altro, da una quota variabile, determinata con legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore;

Considerato che non si è ancora proceduto per l'esercizio 1993, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 158/1990, all'individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti debbono costituire la quota variabile di cui al succitato art. 3, comma 1;

Ritenuto pertanto, nelle more di detta individuazione, di procedere al riparto dei fondi di cui alla citata legge n. 201/1991 e n. 752/1986 per l'esercizio 1993 secondo le procedure della legge n. 752/1986;

Considerato che sulle dette proposte il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta legge n. 752/1986 ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa;

Considerato altresì che su detto piano di riparto ha espresso il proprio parere in data 25 marzo 1993 la Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 12 della legge n. 400/1988;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

1. Sono approvate le proposte di riparto tra le regioni, le province autonome ed il Ministero dell'agricoltura e foreste di cui alle premesse per un importo complessivo di lire 2.431 miliardi di cui 1.000 miliardi recati dalla legge n. 201/1991 e 1.431 miliardi recati dalla legge n. 752/1986 così come riportati negli allegati *A* e *B*.

2. L'importo recato dalla legge n. 201/1991 di lire 1.000 miliardi è così ripartito in termini di quota di fabbisogno finanziario per l'anno 1993:

la somma di lire 487 miliardi è destinata al finanziamento dei programmi, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 752/1986, delle regioni a statuto ordinario secondo quanto riportato nell'allegato *A*;

le somme destinate all'attuazione delle azioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge n. 752/1986, determinate in lire 389 miliardi sono attribuite così come indicato negli allegati *B/1* e *B/2*;

la somma destinata all'attuazione delle azioni da realizzare in regime di cofinanziamento, per l'attuazione dei regolamenti comunitari strutturali di cui all'art. 5 della legge n. 752/1986 è determinata in lire 92 miliardi ed è attribuita così come indicato nell'allegato *C*;

la somma destinata all'attuazione del Piano forestale nazionale di cui alle premesse (art. 6 legge n. 752/1986), è determinata in 32 miliardi di lire ed è attribuita così come indicato nell'allegato *D*.

3. L'importo recato dalla legge n. 752/1986 di lire 1.500 miliardi per l'anno 1993, ridotto di lire 20 miliardi dal decreto-legge n. 78/1993 ulteriormente ridotto di lire 47 miliardi dal decreto-legge n. 58/1993 e tenuto conto dell'accantonamento di lire 2 miliardi di lire previsto dal Ministero dell'agricoltura e foreste per la proposta di d.d.l. citato nelle premesse è così ripartito:

la somma di lire 675.2 miliardi circa è destinata al finanziamento dei programmi di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 752/1986, delle regioni a statuto ordinario secondo quanto riportato nell'allegato *E*;

la somma destinata al finanziamento dei programmi di cui all'art. 18 della legge n. 984/1977 di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 752/1986, è determinata in lire 67.7 miliardi circa ed è ripartita secondo quanto riportato nell'allegato *F*;

le somme destinate all'attuazione delle azioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge n. 752/1986, determinate in lire 455 miliardi circa sono attribuite così come indicato negli allegati *G/1* e *G/2*;

la somma destinata all'attuazione delle azioni da realizzare in regime di cofinanziamento, per l'attuazione delle azioni da realizzare in regime di cofinanziamento, per l'attuazione dei regolamenti comunitari strutturali di cui all'art. 5 della legge n. 752/1986 è determinata in lire 185 miliardi ed è attribuita così come indicato nell'allegato *H*;

la somma destinata all'attuazione del Piano forestale nazionale di cui alle premesse (art. 6 legge n. 752/1986), è determinata in lire 48 miliardi ed è attribuita così come indicato nell'allegato *I*.

4. Ai fini dell'approvazione dei progetti di competenza nazionale, di cui al comma 3, lettera c), dell'art. 4 della legge n. 752/86, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le regioni esprimono il proprio parere sulla compatibilità delle iniziative con i progetti regionali di sviluppo.

5. Nell'attuazione della presente delibera le amministrazioni interessate avranno cura di ricercare le opportune sinergie con i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per quanto concerne le finalità della legge n. 183/1989, difesa del suolo, e della legge n. 394/1991, aree protette, citate in premessa.

6. Il complesso degli stanziamenti previsti dalle leggi n. 201/1991 e n. 752/1986 destinati all'attuazione delle azioni di cui all'art. 4 (azioni orizzontali di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste), nonché delle azioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 (attività regionali e cofinanziamento dei regolamenti comunitari) della succitata legge n. 752/1986 è riportato rispettivamente negli allegati *L* e *M*.

7. Gli allegati sopra indicati fanno parte integrante della presente delibera.

Roma, 26 marzo 1993

Il Presidente delegato: ANDREATTA

ALLEGATO *A*

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - ART. 3 DELLA LEGGE N. 752/1986.

REGIONI	Parametro delibera CIPE 31-1-1992	Fabbisogno finanziario 1993 (milioni di lire)
Piemonte	5,484	26.707
Liguria	1,915	9.326
Lombardia	5,821	28.348
Veneto	6,014	29.288
Emilia-Romagna	7,748	37.733
Toscana	5,761	28.056
Umbria	2,708	13.188
Marche	3,414	16.626
Lazio	7,417	36.121
Abruzzo	6,335	30.851
Molise	3,678	17.912
Campania	13,606	66.261
Puglia	13,742	66.924
Basilicata	6,801	33.121
Calabria	9,556	46.538
Totale . . .	100,000	487.000

ALLEGATO *B/1*

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI A CARATTERE ORIZZONTALE PROMOSSE DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, NEL QUADRO DI UNA POLITICA DEI FATTORI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA NAZIONALE E RELATIVE DETERMINAZIONI APPLICATIVE. (Legge n. 752/1986, art. 4, comma 2):

a) ricerca e sperimentazione agraria, anche in riferimento a nuove tecnologie di produzione compatibili con la salvaguardia dell'ambiente. Valorizzazione dei risultati conseguiti . . . . . . L. 28,737 miliardi

b) miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta all'ipofecondità. Interventi di sostegno per particolari produzioni anche attraverso incentivi di orientamento: provvidenze straordinarie per situazioni di crisi » 15,949 miliardi

c) innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole . . . . . . » 32,966 miliardi

d) riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli, anche attraverso le funzioni assegnate dai regolamenti comunitari alle associazioni dei produttori e loro unioni . . . . . . » 8,444 miliardi

e) prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni relativamente ai prodotti agricoli ed a quelli di uso agricolo . . . . . . » 2,407 miliardi

f) promozione commerciale sul mercato interno e su quelli esteri, incluse le vendite promozionali: orientamento dei consumi ed educazione alimentare . . . . . . » 27,716 miliardi

g) sviluppo dell'informazione in agricoltura. Potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale . . . . . . » 40,110 miliardi

ALLEGATO *B/2*

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E RELATIVE DETERMINAZIONI APPLICATIVE. (Legge n. 752/1986, art. 4, comma 3):

a) promozione della proprietà coltivatrice e dell'accorpamento aziendale attraverso l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina . . . . . . L. 17,019 miliardi

b) sostegno e sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni riconosciute . . . . . . » 4,863 miliardi

c) sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale . . . . . . » 145,875 miliardi

d) completamento e adeguamento funzionale di impianti di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua a fini di irrigazione, nonché delle opere connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica la cui esecuzione è a cura dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge . . . . . . » 44,492 miliardi

e) interventi nel settore delle foreste e delle aree protette attribuiti alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi attraverso mezzi e servizi aerei . . . . . . » 5,105 miliardi

Altre azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . . . . » 15,317 miliardi

ALLEGATO C

FONDI DESTINATI ALL'ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI CEE - ART. 5 DELLA LEGGE N. 752/1986 (*)

Fabbisogno finanziario 1993 - milioni di lire

REGIONI	Regolamenti								TOTALE
	2328/91 797/85	866/90 355/77	1130/90 1204/82	1401/86	1360/78	3528/86	3529/86	1654/86	
Valle d'Aosta	1.050	473		148					1.671
Piemonte	8.928	2.194		1.347	70		365		12.904
Liguria	1.435	606						122	2.163
Lombardia	5.514	1.097		1.475		102	158		8.346
Provincia autonoma di Bolzano	1.156	222		747					2.125
Provincia autonoma di Trento	1.684	219		404	6	10			2.323
Friuli-Venezia Giulia	1.346	1.055		234	128	68	60		2.891
Veneto	4.704	878		521	212	109	120		6.544
Emilia-Romagna	5.181	1.054			141	113	120		6.609
Toscana	3.827	106			374	47	199	3.190	7.743
Umbria	1.516	212			84	255	69		2.136
Marche	1.749	798			282				2.829
Lazio	2.186	610			141			3.190	6.127
Abruzzo	3.246	605			106				3.957
Molise	1.548						241		1.789
Campania		299							299
Puglia	5.058	243	524		423	136	197		6.581
Basilicata	2.644	464	119		317	136	96		3.776
Calabria	1.927	193							2.120
Sicilia	1.432	347	4.171		282				6.232
Sardegna	2.386	352	62		35				2.835
Totale . . .	58.517	12.027	4.876	4.876	2.601	976	1.625	6.502	92.000

(*) Da trasferire da parte del Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987.

ALLEGATO D

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER LE AZIONI PREVISTE DAL PIANO FORESTALE NAZIONALE - ART. 6 DELLA LEGGE N. 752/1986.

REGIONI	Coefficiente di ripartizione	Fabbisogno finanziario 1993 (in milioni di lire)
Piemonte	6,777	2.169
Liguria	2,590	829
Lombardia	5,738	1.836
Veneto	3,655	1.169
Emilia-Romagna	5,012	1.604
Toscana	8,533	2.730
Umbria	3,043	974
Marche	3,330	1.066
Lazio	9,495	3.038
Abruzzo	8,972	2.871
Molise	3,740	1.197
Campania	10,284	3.291
Puglia	6,568	2.102
Basilicata	8,111	2.595
Calabria	14,152	4.529
Totale . . .	100,000	32.000

ALLEGATO E

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - ART. 3 DELLA LEGGE N. 752/1986.

REGIONI	Parametro delibera CIPE 31-1-92	Assegnazioni lire
Piemonte	5,484	37.026.458.232
Liguria	1,915	12.929.552.793
Lombardia	5,821	39.301.789.454
Veneto	6,014	40.604.872.320
Emilia-Romagna	7,748	52.312.362.943
Toscana	5,761	38.896.685.972
Umbria	2,708	18.283.670.476
Marche	3,414	23.050.388.111
Lazio	7,417	50.077.542.069
Abruzzo	6,335	42.772.175.948
Molise	3,678	24.832.843.431
Campania	13,606	91.863.966.211
Puglia	13,742	92.782.200.769
Basilicata	6,801	45.918.479.656
Calabria	9,556	64.519.481.193
Totale . . .	100	675.172.469.578

ALLEGATO *F*

LEGGE N. 752/1986 - ART. 3, COMMA 2 - SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PP.AA. QUALE SALDO PER LE RATE DI MUTUO DALLA 6ª ALLA 10ª IN SCADENZA NEL PERIODO 1986-1990, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 984/1977.

REGIONI	Lire
Piemonte	8.476.905.789
Liguria	698.150.004
Lombardia	3.316.489.948
Provincia autonoma di Bolzano	1.862.241.425
Veneto	2.223.309.445
Emilia-Romagna	13.297.441.647
Toscana	7.080.580.974
Umbria	1.320.736.316
Marche	1.158.677.843
Abruzzo	3.050.500.530
Campania	5.676.926.274
Puglia	5.342.220.326
Basilicata	1.244.807.362
Calabria	8.662.918.320
Sardegna	4.284.172.462
Totale . . .	67.696.078.665

ALLEGATO *G/1*

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI A CARATTERE ORIZZONTALE PROMOSSE DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, NEL QUADRO DI UNA POLITICA DEI FATTORI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA NAZIONALE E RELATIVE DETERMINAZIONI APPLICATIVE. (Legge n. 752/1986, art. 4, comma 2).

Lettera a)

RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA, ANCHE IN RIFERIMENTO A NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE COMPATIBILI CON LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE; VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 11,749 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) programmi finalizzati di ricerca e sperimentazione agraria, promossi dal Ministero dell'agricoltura e realizzati dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, dagli istituti universitari o altri organismi specializzati.

È accordata priorità: ai programmi di sviluppo delle biotecnologie; ai programmi diretti alla valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli, e agroalimentari; ai programmi di messa a punto di nuove varietà e tecnologie di produzione che riducano l'impiego di mezzi chimici e l'impatto negativo sull'ambiente; ai programmi di ulteriore sviluppo delle conoscenze in materia di lotta integrata; ai programmi di orientamento della produzione verso la nuova domanda di mercato inclusa quella per utilizzazione non alimentare ed energetica dei prodotti agricoli nonché quella connessa alle produzioni alternative; ai programmi di miglioramento e ristrutturazione di sistemi produttivi negli ambienti marginali, anche attraverso l'integrazione agroturistica;

2) adeguamento e potenziamento delle strutture e delle attrezzature tecnico-scientifiche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Completamento della formazione scientifica di giovani laureati e diplomati attraverso il conferimento da parte degli istituti di cui sopra e con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura, di borse di studio sino a un massimo di 100 per anno e della durata di due anni estendibile a tre. Effettuazione di stages all'estero per l'aggiornamento professionale e scientifico dei ricercatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria;

3) programmi particolari con le finalità e le priorità di cui al punto 1) da attuare con istituti universitari o altri organismi specializzati promossi e finalizzati dal Ministero dell'agricoltura anche mediante la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature scientifiche necessarie per la loro realizzazione;

4) programmi indirizzati alla valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria ed economica, con particolare riferimento a quelli che prevedono la riduzione dell'impiego di mezzi chimici e l'impatto negativo sull'ambiente, da realizzare su base nazionale coordinata anche a cura degli istituti ed organismi di cui al punto 3) nell'ambito di piani specifici coordinati e eventualmente in cofinanziamento con le regioni;

5) ricerche, studi e indagini specie nel campo tecnologico ed in quello dell'economia agraria, anche con riferimento all'aggiornamento del Piano agricolo nazionale e alle sue determinazioni applicative nonché la messa a punto dei piani nazionali di settore. I relativi programmi saranno attuati anche mediante convenzioni con organismi specializzati ed erogazione all'INEA, nella misura di 5,5 miliardi di lire ed all'ISMEA di 5 miliardi di lire, anche ai fini della costituzione di un centro informativo-editoriale;

6) programmi di attività diretti al potenziamento strutturale ed operativo dell'Ufficio centrale di ecologia agraria e di difesa delle piante dalle avversità meteoriche e del Laboratorio centrale di idrobiologia.

Lettera b)

MIGLIORAMENTO GENETICO E VARIETALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI, INCLUSA LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E LA LOTTA ALL'IPOFECONDITÀ; INTERVENTI DI SOSTEGNO PER PARTICOLARI PRODUZIONI ANCHE ATTRAVERSO INCENTIVI DI ORIENTAMENTO; PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER SITUAZIONI IN CRISI.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 109,272 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, da attuare con finanziamenti erogati anche tramite le regioni: realizzazione e gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di orientamento e di supporto all'attività di miglioramento genetico, con riferimento alle esigenze di salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata diffusione, programma nazionale per il controllo ed il miglioramento della qualità del latte e delle carni;

2) iniziative di supporto all'attività delle regioni in materia di lotta all'ipofecondità del bestiame, incluso il settore ovicaprino e prosecuzione dei programmi cofinanziati con le regioni diretti ad assicurare nell'ambito della lotta all'ipofecondità assistenza agli allevamenti, inclusi i servizi veterinari complementari;

3) riconversione di produzioni eccedentarie, sostegno e sviluppo di produzioni non eccedentarie e di particolari produzioni vegetali e animali ivi compresa l'acquacoltura in acqua salata e salmastra e l'allevamento di selvatici, da realizzare anche attraverso programmi nazionali o interregionali cofinanziati;

4) iniziative dirette al potenziamento delle attività e delle strutture connesse alla produzione, distribuzione, controllo e certificazione anche varietale del materiale di moltiplicazione delle specie vegetali da realizzare anche attraverso un piano nazionale coordinato e cofinanziato con le regioni, nonché per mezzo di apposite erogazioni all'E.N.S.E.; realizzazione di campi di orientamento varietale in compartecipazione anche finanziaria con le regioni; potenziamento delle attività nel settore fitopatologico con relativa acquisizione delle attrezzature necessarie;

5) programma nazionale di lotta integrata, da realizzare anche in cofinanziamento con le regioni, finalizzato alla riduzione dell'impiego di fitofarmaci e di mezzi chimici in genere, sviluppato in particolare attraverso azioni coordinate di lotta biologica e di lotta guidata; realizzazione della rete nazionale di monitoraggio dei residui dei fitofarmaci; iniziative volte alla costruzione e/o al potenziamento dei centri per il controllo e la certificazione delle produzioni biologiche; sostegno a programmi di sviluppo ed adeguamento delle produzioni biologiche tendenti in particolare alla realizzazione dei servizi primari nel campo della ricerca, della formazione, dell'informazione e qualificazione;

6) realizzazione di programmi anche cofinanziati con le regioni, tendenti a diffondere pratiche colturali a basso impatto di mezzi tecnici, con particolare riguardo a quelli di derivazione chimica.

Lettera d)

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI ANCHE ATTRAVERSO LE FUNZIONI ASSEGNATE DAI REGOLAMENTI COMUNITARI ALLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI E LORO UNIONI.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 6,281 miliardi.

Con esclusione di interventi riferiti ad unità di prodotto e delle spese per pubblicità sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agro-alimentari individuati con denominazione di origine o con marchi collettivi, anche attraverso iniziative agrituristiche; iniziative dirette a consolidare ed estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine e a sostenere l'attività degli organismi che sono preposti alla loro gestione;

2) finanziamento di programmi predisposti dalle Unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, per la certificazione ed il riconoscimento della qualità dei prodotti e per i relativi controlli;

3) sostegno e valorizzazione dell'attività dei comitati nazionali, delle commissioni di settore e di altre istituzioni operanti, in base all'ordinamento vigente, per la tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di qualità;

4) salvaguardia dell'immagine e tutela, anche legale, in campo internazionale, della produzione agroalimentare nazionale e denominazione di origine e tipica e comunque del «made in Italy»;

5) attività sia nazionali che internazionali del Comitato del Codex Alimentarius.

Lettera e)

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE SOFISTICAZIONI RELATIVAMENTE AI PRODOTTI AGRICOLI ED A QUELLI DI USO AGRICOLO.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 2,484 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) potenziamento delle strutture degli uffici centrali e periferiche dell'ispettorato centrale repressione frodi, anche attraverso l'espletamento dei concorsi per il completamento dell'organico previsto dalla legge n. 462/86; acquisizione di attrezzature scientifiche da destinare ai laboratori dell'ispettorato centrale ed a quelli degli istituti incaricati delle analisi di revisione;

2) sviluppo delle attività ispettive di vigilanza esterna e di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi, da conseguire soprattutto in base a programmi sistematici di interventi più assidui e localizzati sul territorio nazionale. Programmi di attività di controllo a cura della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri;

3) programmi da attuare con istituti di ricerca e sperimentazione agraria, istituti universitari ed altri istituti pubblici qualificati, per l'acquisizione di elementi utili alla conoscenza della dinamica delle frodi nei vari comparti merceologici e per la messa a punto di nuovi metodi di rilevazione analitica delle frodi e delle sofisticazioni, nonché per la creazione di modelli analitici sulla composizione degli alimenti ai fini di controllo della qualità;

4) programmi per la formazione professionale e per l'aggiornamento del personale dell'ispettorato centrale addetto ai compiti di vigilanza esterna ed alle attività di laboratorio;

5) completamento della formazione scientifica di giovani laureati e diplomati attraverso il conferimento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ispettorato centrale repressione frodi di trenta borse di studio di durata non superiore a due anni;

6) acquisizione e traduzione di documenti o atti normativi riguardanti il settore in vigore nei vari Paesi della Comunità economica europea.

Lettera f)

PROMOZIONE COMMERCIALE SUL MERCATO INTERNO E SU QUELLI ESTERI, INCLUSE LE VENDITE PROMOZIONALI; ORIENTAMENTO DEI CONSUMI ED EDUCAZIONE ALIMENTARE.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 6.979 miliardi.

Con l'osservanza di quanto disposto dalla Regolamentazione comunitaria degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato CEE esclusi i prodotti della pesca (87/C.302/06), sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) campagne di promozione commerciale sul mercato interno da attuare anche attraverso convenzioni con gli organismi nazionali di settore, dirette in particolare alla valorizzazione delle produzioni di qualità;

2) campagne per la promozione commerciale sui mercati esteri da attuare con l'I.C.E. o con organismi specializzati nazionali e internazionali e campagne per la diffusione del «made in Italy»;

3) iniziative dirette all'informazione dei consumatori ed all'orientamento dei consumi e campagne di educazione alimentare, da realizzare anche attraverso organismi specializzati e mediante erogazioni a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione nella misura di lire 1,5 miliardi; iniziative e campagne a carattere nazionale, potranno essere attuate, anche in cofinanziamento con le regioni, nell'ambito di apposit programmi di attività.

Lettera g)

SVILUPPO DELL'INFORMAZIONE IN AGRICOLTURA POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 39,751 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) programmi di acquisizione, elaborazione e comunicazione anche a cura di organismi specializzati e con l'uso delle moderne strumentazioni e tecnologie delle informazioni interessanti le attività agricole; iniziative per la realizzazione o il potenziamento dei sistemi di informazione fattuale, bibliografica, di modelli matematici e statistici e dei tradizionali sistemi di trasferimento (convegni, seminari, pubblicazioni specializzate);

2) ristrutturazione della biblioteca ministeriale e costituzione di un centro di documentazione;

3) realizzazione delle attività previste dall'accordo di programma triennale sottoscritto tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'Istituto per la ricerca e l'informazione di mercato (ISMEA);

4) realizzazione anche in cofinanziamento con le regioni del piano nazionale coordinato per i servizi di sviluppo agricolo anche attraverso la creazione o ristrutturazione di centri di servizio con particolare riferimento a quelli relativi alla divulgazione agricola nonché la formazione ed aggiornamento dei divulgatori agricoli secondo quanto previsto dal regolamento CEE 270/79 e successive modifiche;

5) realizzazione di progetti di informatica e telematica da parte di organismi specializzati per lo sviluppo dell'informazione in agricoltura ed in armonia con le esigenze del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), nonché miglioramento delle statistiche agrarie mediante tecnologie avanzate in collaborazione con regioni ISTAT e CEE;

6) mantenimento del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.) ed attuazione delle azioni previste dalla convenzione sottoscritta tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la società «Agrisiel»;

7) attività relativa allo sviluppo del S.I.A.N. e divulgazione ed utilizzazione delle banche dati del sistema medesimo.

ALLEGATO *G/2*

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E RELATIVE DETERMINAZIONI APPLICATIVE. (Legge n. 752 1986, art. 4, comma 3).

Lettera a)

PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE E DELL'ACCORPAMENTO AZIENDALE ATTRAVERSO L'INTERVENTO DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 30,641 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) sviluppo della proprietà coltivatrice a struttura familiare e cooperativa; ampliamento ed accorpamento aziendale con finalità di ricomposizione e riordino fondiario, finanziamenti, per le finalità anzidette, alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, che opererà anche per mezzo degli enti di sviluppo agricolo o, in mancanza di questi, per mezzo di organismi regionali indicati dalle regioni interessate;

2) realizzazione, anche in cofinanziamento con le regioni, di progetti territoriali, dimostrativi e pilota, di ricomposizione e riordino fondiario e agrario.

Lettera b)

SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI PRODUTTORI AGRICOLI E RELATIVE UNIONI RICONOSCIUTE

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 9,712 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazione di interventi diretti a favorire la costituzione ed il funzionamento delle unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, anche in relazione all'art. 8 della legge n. 752/1986;

2) iniziative a sostegno delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, attraverso l'acquisizione, realizzazione e potenziamento di strutture di concentrazione e valorizzazione dell'offerta di prodotti agricoli, con priorità alle iniziative rivolte a sviluppare innovazioni di processo e di prodotto;

3) realizzazione da parte delle unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli di servizi reali a vantaggio degli associati;

4) programmi a cura delle unioni riconosciute di rilevazione ed elaborazione di dati ivi compreso l'acquisto delle relative attrezzature nonché elementi informativi riguardanti le associazioni di produttori agricoli per il controllo e l'esatta individuazione delle basi sociali e delle relative produzioni;

5) realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di managers di elevata professionalità, nonché programmi di informazione associazionistica.

Lettera c)

SOSTEGNO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA DI RILEVANZA NAZIONALE

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 132,337 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazione, in parallelo ai processi di capitalizzazione da parte dei soci, di programmi diretti all'adeguamento della struttura finanziaria e alla realizzazione di investimenti materiali e immateriali esclusa l'attività promozionale, ai fini dello sviluppo dell'attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici in relazione alle possibilità offerte dal mercato;

2) realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di managers di elevata professionalità, nonché programmi di informazione cooperativa;

3) attività di monitoraggio nel campo della cooperazione rivolta alla conoscenza ed alla verifica dei risultati inerenti gli obiettivi proposti ed i risultati conseguiti.

Lettera e)

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE FORESTE E DELLE AREE PROTETTE ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE; PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI ATTRAVERSO MEZZI E SERVIZI AEREI.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 86,128 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazione di interventi colturali per la conservazione e ripristino degli equilibri naturali, nonché di opere infrastrutturali, volti alla tutela e valorizzazione dei parchi nazionali e delle riserve naturali e delle altre aree di rilevante interesse naturalistico nazionale ed internazionale affidate in gestione al Ministero;

2) realizzazione e gestione di centri visitatori nei parchi e nelle riserve naturali e connesse iniziative didattiche e culturali;

3) interventi e sperimentazione zootecnica e faunistica nelle aziende pilota sperimentali per la valorizzazione, la rinaturalizzazione e lo sviluppo agrituristico delle aree interne, compreso il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture, il rinnovo degli impianti e delle attrezzature; iniziative dirette alla valorizzazione della genetica forestale attraverso il miglioramento di boschi di seme, la moltiplicazione per micropropagazione, la selezione e conservazione di germoplasmi, ivi comprese le necessarie infrastrutture e gli impianti di laboratorio; promozione e sostegno delle attività destinate alla valorizzazione delle aree forestali collettive e di uso civico ai fini della protezione ambientale;

4) iniziative di studio, di divulgazione e di propaganda in materia forestale, iniziative per la realizzazione della carta forestale nazionale;

5) interventi del Corpo forestale dello Stato per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi; acquisto, noleggio, manutenzione e gestione di mezzi aerei e terrestri, di impianti ed attrezzature, ivi compreso il monitoraggio ambientale e la rete informatica;

6) spese relative al potenziamento e ammodernamento tecnologico, all'addestramento ed alla formazione professionale del Corpo forestale dello Stato, al fine di un migliore assolvimento dei compiti di istituto e di quelli inerenti alla collaborazione con le regioni, ivi comprese la costruzione di nuove caserme forestali, la ristrutturazione e la manutenzione di quelle esistenti, nonché per le attività di controllo dell'attuazione del set aside e dell'estensivizzazione della produzioine, da parte del Corpo forestale dello Stato.

ALTRE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Per le finalità della legge 8 novembre 1986, n. 752 e sulla base delle rispettive disposizioni normative da cui traggono origine, sono inoltre ammesse a finanziamento le seguenti azioni, con una somma complessiva di L. 19.797.451.757:

1) realizzazione di impianti dimostrativi e pilota, di centri di servizio anche ai fini della divulgazione agricola e di particolari strutture ad alto contenuto tecnologico-innovativo, diretti a diffondere pratiche in grado di provocare riduzione dei costi di produzione nei processi di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica anche con particolare riguardo agli impianti o alle strutture che rappresentano il naturale completamento di quelli già realizzati negli anni precedenti o che favoriscono la ristrutturazione e/o riconversione di impianti esistenti con riferimento a nuovi processi o nuovi prodotti; realizzazione di progetti a tecnologia avanzata la cui messa a punto metodologica e/o sperimentale già ne consente il trasferimento alla fase di piena operatività; le predette iniziative potranno essere realizzate utilizzando vari organismi di intervento, ivi compresa la RIBS.

ALLEGATO *H*

LEGGE N. 752/1986 - ART. 5 - FONDI DA DESTINARE ALL'ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI (*)
(milioni di lire)

REGIONI	Regolamenti						TOTALE
	797/85 2328/91	355/77	1204/82	1401/86	1360/77	1654/86	
Valle d'Aosta	2.572	—	—	572	—	—	3.144
Piemonte	9.103	4.161	—	2.286	243	—	15.793
Liguria	7.940	591	—	—	168	—	8.699
Lombardia	5.158	2.319	—	2.286	90	—	9.853
Provincia autonoma di Bolzano	5.918	472	—	1.142	—	—	7.532
Provincia autonoma di Trento	3.889	527	—	1.142	336	—	5.894
Friuli-Venezia Giulia	2.561	295	—	857	168	—	3.881
Veneto	10.966	1.931	—	1.715	243	—	14.855
Emilia-Romagna	10.461	2.569	—	—	709	—	13.739
Toscana	10.481	2.403	—	—	1.307	6.500	20.691
Umbria	4.749	278	—	—	149	—	5.176
Marche	2.547	1.328	—	—	1.120	—	4.995
Lazio	4.767	1.766	—	—	—	6.500	13.033
Abruzzo	4.484	796	—	—	112	—	5.392
Molise	3.858	—	—	—	—	—	3.858
Campania	2.860	394	—	—	—	—	3.254
Puglia	4.250	—	—	—	355	—	4.605
Basilicata	6.343	3.092	—	—	—	—	9.435
Calabria	6.510	945	3.000	—	—	—	10.455
Sicilia	3.373	667	7.000	—	—	—	11.040
Sardegna	9.210	466	—	—	—	—	9.676
Totale	122.000	25.000	10.000	10.000	5.000	13.000	185.000

(*) Da trasferire da parte del Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987.

ALLEGATO *I*

LEGGE N. 752/1986 - ART. 6 - RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER LE AZIONI PREVISTE DAL PIANO FORESTALE NAZIONALE.

REGIONI	Coefficiente di ripartizione	Assegnazioni (milioni lire)
Piemonte	6,777	3.253
Liguria	2,590	1.243
Lombardia	5,738	2.754
Veneto	3,655	1.754
Emilia-Romagna	5,012	2.406
Toscana	8,533	4.096
Umbria	3,043	1.461
Marche	3,330	1.598
Lazio	9,495	4.558
Abruzzo	8,972	4.307
Molise	3,740	1.795
Campania	10,284	4.936
Puglia	6,568	3.153
Basilicata	8,111	3.893
Calabria	14,152	6.793
Totale	100,000	48.000

ALLEGATO 1-*bis*

LEGGE N. 752/1986 - ART. 6 - FONDI DESTINATI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO FORESTALE NAZIONALE. (Delibera CIPE 2 dicembre 1987).

Lettera a)

CURA, MANUTENZIONE E SVILUPPO DEI BOSCHI ESISTENTI E REINTRODUZIONE DI SPECIE FORESTALI «NOBILI» PROPRIE DELL'AMBIENTE

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) programmi selvicolturali di miglioramento e manutenzione periodica che abbiano come finalità il raggiungimento di una più elevata efficienza ecologica e produttiva dei boschi cedui, delle fustaie degradate, dei boschi danneggiati da fattori patogeni e da eventi climatici, dei nuovi rimboschimenti: interventi di manutenzione di strade forestali esistenti che non compòrtino alterazioni delle funzioni originarie e danni all'ambiente. È accordata priorità: agli interventi realizzati dai proprietari pubblici e privati riuniti in consorzi forestali di gestione esistenti o di nuova costituzione; agli interventi realizzati dai piccoli proprietari boschivi e da aziende agro-silvo-pastorali a conduzione diretta;

2) interventi colturali negli impianti esistenti e nei nuovi impianti di arboricoltura produttiva costituiti da pioppeti, cedui di castagno, piante a rapida crescita, sugherete, che abbiano come finalità la valorizzazione produttiva degli impianti stessi nel rispetto del loro valore ambientale. È accordata priorità: agli interventi realizzati dai proprietari pubblici e privati riuniti in consorzi di gestione forestale; agli interventi realizzati dalle imprese di utilizzazione forestale e di prima lavorazione del legno che siano anche proprietari degli impianti in questione;

3) azioni di rimboschimento aventi come finalità la reintroduzione di latifoglie cosiddette «nobili» indigene, quali ciliegio, noce, acero o l'introduzione di piante tartufigene su terreni riconosciuti adatti, anche in sostituzione di specie forestali estranee all'ambiente e al paesaggio. È accordata priorità alle azioni realizzate dai proprietari pubblici e privati riuniti in consorzi forestali di gestione.

Lettera b)

MIGLIORAMENTO GESTIONALE DELLE IMPRESE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI «CONSORZI FORESTALI DI GESTIONE» E LA DIFFUSIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE; SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE FORESTALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE TECNOLOGIE INNOVATIVE; SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CAMPO FORESTALE.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) iniziative di gestione consortile delle proprietà forestali o a prevalente componente forestale, pubbliche e private, che rispondono a finalità di aumento dell'efficienza di impresa e di aumento dell'efficacia gestionale dei boschi in termini economici ed ecologici. Nell'ambito di tali iniziative sarà data priorità all'adozione di strumenti di pianificazione pluriennale dell'attività di cura, utilizzazione e conservazione dei boschi e dei territori agro-silvo-pastorali interessati;

2) finanziamenti ai proprietari boschivi e alle imprese di utilizzazione forestale per l'acquisto di utensili, macchine operatrici e tecnologie forestali specifiche che vadano a sostituire dotazioni esistenti caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica. Per le macchine operatrici potranno essere adottati meccanismi di incentivo alla rottamazione affini a quelli già operanti nel settore agricolo. Dovrà essere accordata priorità agli investimenti in tecnologie forestali altamente innovative capaci di rilevanti riduzioni dei costi e dei rischi di danno ambientale connessi alle operazioni forestali e agli incendi boschivi;

3) iniziative rivolte alla formazione professionale degli operai e dei tecnici forestali miranti alla diffusione delle tecniche più moderne di cura, utilizzazione, protezione dei boschi e alla prevenzione degli incidenti nelle lavorazioni forestali. È accordata priorità alle iniziative di carattere cooperativo e a quelle rivolte ai giovani operatori forestali.

Lettera c)

SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEL VERDE URBANO E DEI BOSCHI IN CITTÀ

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

sviluppo del verde urbano e periurbano; miglioramento dei parchi a presenza boschiva e dei boschi nelle aree metropolitane pure attraverso la formazione e l'aggiornamento tecnico del personale addetto. Si farà ricorso anche al cofinanziamento tra le regioni ed i comuni interessati, utilizzando forme di intervento creditizio attraverso la Cassa depositi e prestiti.

ALLEGATO I.

FONDI RECATI PER L'ANNO 1993 DALLE LEGGI N. 752/1986 E N. 201/1991
PER LE AZIONI ORIZZONTALI PROMOSSE DAL M.A.F. - ART. 4 DELLA LEGGE N. 752/1986

AZIONI ORIZZONTALI	Quota 1993 della legge 201/91	Stanziamento 1993 della legge 752/86	TOTALE
Ricerca e sperimentazione	28.737.000.000	11.749.000.000	40.486.000.000
Miglioramento genetico	15.949.000.000	109.272.000.000	125.221.000.000
Sviluppo meccanizzazione	32.966.000.000	—	32.966.000.000
Qualità dei prodotti	8.444.000.000	6.281.000.000	14.725.000.000
Repressione frodi	2.407.000.000	2.484.000.000	4.891.000.000
Promozione commerciale	27.716.000.000	6.979.000.000	34.695.000.000
Informazione in agricoltura	40.110.000.000	39.751.000.000	79.861.000.000
Promozione proprietà contadina	17.019.000.000	30.641.000.000	47.660.000.000
Sostegno associazioni agricole	4.863.000.000	9.712.000.000	14.575.000.000
Sviluppo cooperazione agricola	145.875.000.000	132.337.000.000	278.212.000.000
Irrigazione - Bonifica	44.492.000.000	-	44.492.000.000
Foreste e lotta agli incendi	5.105.000.000	86.128.000.000	91.233.000.000
Altre azioni M.A.F.	15.317.000.000	19.797.451.757	35.114.451.757
Totale . . .	389.000.000.000	(*) 455.131.451.757	844.131.451.757

(*) Importo determinato dalla riduzione di lire 47 miliardi destinati dal decreto-legge n. 58/1993 alle opere di irrigazione previste dalla legge n. 140/1992, di lire 2 miliardi per l'accantonamento a favore della proposta di d.d.l. per la costituzione di agenzie per i controlli comunitari e di lire 20 miliardi destinati dal decreto-legge n. 78/1993 a favore delle esportazioni.

ALLEGATO M

FONDI RECATI PER L'ANNO 1993 DALLE LEGGI NUMERI 752/86 E 201/91
SOMME DESTINATE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME

Legge 752/86	Legge 201/91: fabbisogno finanziario per il 1993			Legge 752/86 - stanziamento 1993				Totale fondi 1993
REGIONI	art. 3	art. 5	art. 6	art. 3	mutui art. 18 legge 984/77	art. 5	art. 6	
Valle d'Aosta	—	1.671.000.000	—	—	—	3.144.000.000	—	4.815.000.000
Piemonte	26.707.000.000	12.904.000.000	2.169.000.000	37.026.458.232	8.476.905.789	15.793.000.000	3.255.000.000	106.329.364.021
Liguria	9.326.000.000	2.163.000.000	829.000.000	12.929.552.793	698.150.004	8.699.000.000	1.243.000.000	35.887.702.797
Lombardia	28.348.000.000	8.346.000.000	1.836.000.000	39.301.789.454	3.316.489.948	9.853.000.000	2.754.000.000	93.755.279.402
P.A. Bolzano	—	2.125.000.000	—	—	1.862.241.425	7.532.000.000	—	11.519.241.425
P.A. Trento	—	2.323.000.000	—	—	—	5.894.000.000	—	8.217.000.000
Friuli V.G.	—	2.891.000.000	—	—	—	3.881.000.000	—	6.772.000.000
Veneto	29.288.000.000	6.544.000.000	1.169.000.000	40.604.872.320	2.223.309.445	14.855.000.000	1.754.000.000	96.438.181.765
Emilia R.	37.733.000.000	6.609.000.000	1.604.000.000	52.312.362.943	13.297.441.647	13.739.000.000	2.406.000.000	127.700.804.590
Toscana	28.056.000.000	7.743.000.000	2.730.000.000	38.896.685.972	7.080.580.974	20.691.000.000	4.096.000.000	109.293.266.946
Umbria	13.188.000.000	2.136.000.000	974.000.000	18.283.670.476	1.320.736.316	5.176.000.000	1.461.000.000	42.539.406.792
Marche	16.626.000.000	2.829.000.000	1.066.000.000	23.050.388.111	1.158.677.843	4.995.000.000	1.598.000.000	51.323.065.954
Lazio	36.121.000.000	6.127.000.000	3.038.000.000	50.077.542.069	—	13.033.000.000	4.558.000.000	112.954.542.069
Abruzzo	30.851.000.000	3.957.000.000	2.871.000.000	42.772.175.948	3.050.500.530	5.392.000.000	4.307.000.000	93.200.676.478
Molise	17.912.000.000	1.789.000.000	1.197.000.000	24.832.843.431	—	3.858.000.000	1.795.000.000	51.383.843.431
Campania	66.261.000.000	299.000.000	3.291.000.000	91.863.966.211	5.676.926.274	3.254.000.000	4.936.000.000	175.581.892.485
Puglia	66.924.000.000	6.581.000.000	2.102.000.000	92.782.200.769	5.342.220.326	4.605.000.000	3.153.000.000	181.489.421.095
Basilicata	33.121.000.000	3.776.000.000	2.595.000.000	45.918.479.656	1.244.807.362	9.435.000.000	3.893.000.000	99.983.287.018
Calabria	46.538.000.000	2.120.000.000	4.529.000.000	64.519.481.193	8.662.918.320	10.455.000.000	6.793.000.000	143.617.399.513
Sicilia	—	6.232.000.000	—	—	—	11.040.000.000	—	17.272.000.000
Sardegna	—	2.835.000.000	—	—	4.284.172.462	9.676.000.000	—	16.795.172.462
Totale	487.000.000.000	92.000.000.000	32.000.000.000	675.172.469.578	67.696.078.665	185.000.000.000	48.000.000.000	1.586.868.548.243

93A2618

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 26 marzo 1993.

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine all'istituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405, la legge 31 dicembre 1991, n. 415, e la legge 23 dicembre 1992, n. 500, che determinano complessivamente le autorizzazioni finanziarie per il predetto Fondo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato;

Viste le proprie delibere del 30 marzo 1982, del 4 febbraio 1983, del 30 marzo 1983, del 20 dicembre 1984, del 2 maggio 1985, del 10 luglio 1985, del 12 febbraio 1987, del 9 luglio 1987 e del 16 febbraio 1990, relative alle direttive di gestione del predetto Fondo;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, che ha fissato la misura dell'intervento del Fondo nel 35% e 55% dei costi ammessi, per programmi classificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente di «livello innovativo» o «altamente innovativo»;

Considerata l'opportunità che per i programmi ammessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle agevolazioni del Fondo entro la data di pubblicazione della predetta delibera, siano applicati i criteri precedentemente stabiliti;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1983, integrata dalla successiva delibera adottata in data 12 marzo 1991, riguardante la definizione di un indice di «compatibilità finanziaria prospettica» che dovranno soddisfare le imprese richiedenti le agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Tenuto conto delle note n. 162727 del 5 agosto 1983 e n. 106857 del 10 ottobre 1985 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le quali si dà comunicazione degli accordi intercorsi con la CEE, in base ai quali l'intervento massimo del Fondo non può superare di norma il 55% dei costi ammessi ed il 70% dei costi ammessi per i programmi interessanti le aree del Mezzogiorno;

Viste le delibere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di ammissione alle agevolazioni del Fondo dei programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate;

Considerato che il Ministero dell'industria ha accertato che i programmi svolti dalle imprese Agusta S.p.a., Esso Italiana S.p.a., Pil S.r.l. e Rivceo S.p.a. trovano, parzialmente o totalmente, applicazione industriale nelle regioni meridionali, e quindi, in base alla citata delibera del CIPI del 30 marzo 1982, ricadono nella riserva di legge del 40% del Fondo a favore del Mezzogiorno;

Considerato che sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'onere del finanziamento del programma presentato dalla società T.E.L.I. - Telefonica elettrica ligure S.p.a. per conto anche di Teli Engineering Service S.p.a. non ricade sulla citata riserva di legge a favore del Mezzogiorno;

Visti gli atti trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese in elenco;

Viste le proposte di modifica e delibere precedentemente adottate, trasmesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese sottoelencate;

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistono le necessarie disponibilità del Fondo per il finanziamento dei programmi in questione;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI gli importi effettivi delle agevolazioni concesse sotto forma di contributo, da calcolarsi alla data di stipulazione di ciascun contratto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 46/1982;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono ammessi alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

AGUSTA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un elicottero leggero biturbina tecnologicamente avanzato per il trasporto di persone e materiali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Cascina Costa di Samarate (Varese); Roma; Brindisi; Anagni (Frosinone); Frosinone; Benevento.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 22.502.443.000 di cui L. 18.001.954.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 4.500.489.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1995.

ALUSUISSE ITALIA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: miglioramento del processo di produzione di anodi destinati all'elettrolisi dell'allumina.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Marghera (Venezia); Scanzorosciate (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 7.374.395.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1994.

BELFORTE S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di connettori per cavi in fibra ottica per impieghi nella rete telefonica pubblica e nelle reti private.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Poirino (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 662.520.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura del calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

BIESSE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema automatico multifunzionale per la lavorazione di pannelli in legno (S.A.M.).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Pesaro.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 837.746.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 11 luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

CALEARO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: macchina per la lavorazione in automatico di cavi coassiali schermati dei più svariati tipi per i diversi impieghi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Costabissara (Vicenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 902.939.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'Indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

CARTIERA DI FERRARA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovativo processo per la produzione di cartone coreboard ad altissima resistenza alla delaminazione utilizzando al 100% carte da riciclo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Ferrara.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 734.912.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1992.

CASARALTA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione di un nuovo veicolo ferroviario «twist-wagon» per il sistema di trasporto intermodale strada-rotaia.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Bologna.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.328.221.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1993.

C.I.A.R.E. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, sviluppo, realizzazione ed avviamento del nuovo sistema di logistica, di progettazione e produzione integrata per le componenti fisica informativa ed informatica, adeguato a rispondere alle nuove esigenze di «business».

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Senigallia (Ancona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.162.202.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 marzo 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 29 marzo 1994.

CIMBALI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di macchine automatiche per caffè, altamente flessibili ed autoregolabili e perciò in grado di soddisfare le esigenze di una clientela internazionale estremamente sofisticata.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Binasco (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 774.935.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 settembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1994.

C.M.P. - S.P.A. - COSTRUZIONI MECCANICHE POMPONESCO, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: tecnologia innovativa per il trattamento dei residui della produzione dei pannelli truciolari e fibrosi sottili e loro utilizzazione in applicazioni a valore aggiunto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Pomponesco (Mantova).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 333.723.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura del calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

CONGEST S.R.L. in nome proprio e per conto della S.A.I.E.T. - SOCIETÀ APPLICAZIONI INDUSTRIALI ELETTRONICHE E TELEFONICHE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema di controllo presenza e di produzione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Castel Maggiore (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 572.329.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1992.

C.I.S.A. - COSTRUZIONI ITALIANE SERRATURE AFFINI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistemi e dispositivi a tecnologia elettronica avanzata per la sicurezza, la gestione e il controllo degli edifici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Faenza (Ravenna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.165.859.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 febbraio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

CRAE ELETTROMECCANICA S.P.A. in nome proprio e per conto delle collegate COVERES S.R.L. e CO.C. S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progetto e sviluppo di un elicottero di dimensioni e peso contenuti che possa rientrare nella categoria degli aeromobili ultraleggeri assommando i vantaggi propri di questo tipo di macchina ai vantaggi insiti nella categoria di appartenenza.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Cucciago (Como); Cantù (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 729.307.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1993.

CRUED SERVIZI INFORMATICI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi terminali self-service per la distribuzione delle informazioni e la generazione di documenti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Perugia.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 820.516.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

DALMINE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica nel settore dei manufatti tubolari e relative giunzioni filettate ottenuti per estrusione e lavorazioni di corpi fucinati, per lo sfruttamento ai fini energetici di giacimenti di idrocarburi e fluidi geotermici altamente corrosivi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Dalmine (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 3.210.179.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

DIADORA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione di apparecchiature per attuazione automatica di sequenze e funzioni produttive finalizzate ad una gestione automatica del processo produttivo fin dalla fase di studio e progettazione del prodotto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Caerano San Marco (Treviso).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.082.186.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

E.BAS S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: linea automatica a scarto zero per lavorazione, assiemaggio in batterie e collaudo di elementi radianti in alluminio e ghisa.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Torbole Casaglia (Brescia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 750.505.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° giugno 1992.

ESSO ITALIANA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: applicazioni tecnologiche innovative per la riduzione del contenuto di zolfo nei gasoli e negli olii combustibili.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Agusta (Siracusa).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 9.844.534.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

F.E.M.E. S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo e realizzazione di linea pilota completamente automatizzata per il montaggio, la taratura, il collaudo ed il controllo qualità di relè miniaturizzati per l'industria elettronica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Lainate (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17.5% dei costi ammessi, pari a L. 788.998.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

FIATGEOTECH TECNOLOGIA PER LA TERRA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi macrocomponenti per trattori agricoli: cambio power-shift e twin-clutch; cabina ad alta insonorizzazione; impianti di carico e raffreddamento a bassa emissione di rumore; sistema elettronico computerizzato per il controllo e la gestione degli automatismi di bordo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Modena.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.283.665.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

FILPUCCI S.P.A. in nome proprio e per conto della BERTA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema per la produzione di filati fantasia.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Vaiano (Firenze).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 543.743.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1991.

F.LLI LAMBERTI S.P.A. in nome proprio e per conto della L. LAMBERTI S.P.A. e LAMBERTI CMC SP.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi prodotti di chimica fine per applicazioni industriali e nuovi processi produttivi in grado di rendere gli impianti più flessibili ed efficienti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Albizzate (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 3.165.470.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 16 gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 gennaio 1993.

F.P.T. INDUSTRIE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove macchine fresatrici incorporanti un nuovo sistema di riproduzione delle forme meccaniche tramite laser.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: S. Maria di Sala (Venezia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 617.870.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

GAPI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo ad integrazione globale per la produzione di guarnizioni destinate a settori di impiego ad alta tecnologia.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Castelli Calepio (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 2.348.703.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1993.

GEM ELETTRONICA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: antenna planare ibrida per radar in banda X.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 626.045.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

GILARDINI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: interventi innovativi sui sistemi di retrovisione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Beinasco (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 287.178.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

IMOS ITALIA S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: rilevanti innovazioni nei componenti auto relative alle tematiche: *a)* dispositivo elettronico automatico per la regolazione assetto faro; *b)* trasmettitore per indicatore livello combustibile.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Casalette (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 236.688.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1992.

INCOM - INDUSTRIA COMPONENTISTICA METALMECCANICA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: miglioramenti di processo per talune produzioni della componentistica metalmeccanica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Pontida (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 574.753.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 ottobre 1990.

INDUSTRIE FONTAUTO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema elettronico tecnologico avanzato di protezione dei valori durante il trasporto su mezzi blindati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 537.131.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

ITALFARMACO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi prodotti e nuove tecnologie di processo per farmaci attivi nelle patologie da alterato o insufficiente metabolismo del ferro (farmaci marziali).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Milano, Cinisello Balsamo (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.609.219.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

LAMINAL S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di apparecchiature altamente innovative per sistemi automatici di selezione dei prodotti industriali ceramici ed in particolare delle piastrelle.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Viano (Reggio Emilia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 655.433.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'Indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

LEGATORIA EDITORIALE GIOVANNI OLIVOTTO L.E.G.O. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo ciclo automatizzato finalizzato alla rilegatura cartonata e/o brossura di libri o pubblicazioni, gestito e controllato da un sistema informativo integrato.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Vicenza.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 797.457.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

MARCANTONINI LAMBERTO & C. S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: miglioramenti agli impianti di betonaggio per la prefabbricazione, al fine di ridurre i costi di investimento e di esercizio e incrementare la qualità del prodotto: nuovi mescolatori - nuovi classificatori granulometrici per inerti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Passaggio di Bettona (Perugia); Casaccia (Roma).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 455.464.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'Indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

METALMODA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove serrature di sicurezza ad apertura controllata per applicazioni civili ed industriali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Città della Pieve (Perugia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 247.450.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° febbraio 1993.

M.V.M. S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di rettificatrice-affilatrice universale per piani e profili rettilinei tipo RTF3.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Carpi (Modena).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 340.315.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1991.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1994.

NUOVA SPAC S.R.L. in nome proprio e per conto della GIOBIL S.R.L. classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di macchine monocilindro universali e polivalenti, a tecnologia elettronica, per la produzione di alta qualità, e con elevata cadenza di calze da donna e di calzini, anche sportivi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Sesto Fiorentino (Firenze).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 333.550.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1993.

OFFICINE MECCANICHE BRUSTIA E C. S.P.A., in nome proprio e per conto della ALFAMECCANICA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova macchina automatica per il montaggio della scarpa.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Vigevano (Pavia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 492.170.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

OMET S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: miglioramento delle linee per la produzione di manufatti «tissue» e «non woven» per distributori automatici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Lecco (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 658.953.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

PIL S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di prodotti a base di polietilene, e pertinente tecnologia, per applicazioni nel settore cartario e nell'imballaggio di alimenti deperibili.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Tito Scalo (Potenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 936.267.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

RIVECO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo produttivo per rivestimento ecologico ed anticorrosivo delle condotte di acque potabili.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Larino (Campobasso).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 437.002.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

ROTFIL S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di un processo produttivo realizzata mediante la messa a punto della tecnologia necessaria alla produzione di riscaldatori a cartuccia con utilizzo di ceramiche semiconduttrici PTC.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Pianezza (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 335.061.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 16 gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 maggio 1993.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'Indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

SANDRETTO INDUSTRIE S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovativi centri di lavoro flessibili e multiprocesso per la produzione di grandi particolari in plastica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Collegno (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.262.873.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1993.

S.I.M.A. - SOCIETÀ INDUSTRIE MECCANICHE AFFINI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema produttivo multifunzionale per produrre corde, spaghi e ritorti in fibre naturali e sintetiche.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Crespellano (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 795.322.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

SITMA S.P.A., in nome proprio e per conto anche della SITMA ENGINEERING S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovativo impianto automatico per il trattamento ed il conteggio istantaneo delle «rese» giornaliere di quotidiani, settimanali e pubblicazioni in genere.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Spilamberto (Modena).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 507.027.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

SMALTIRIVA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione prototipica di una linea completa, altamente automatizzata e flessibile, con ausilio di apparecchiature elettroniche e computerizzate per il rivestimento in teflon di stampi per l'industria alimentare con una tecnologia innovativa che consenta notevoli miglioramenti sul piano ambientale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Monte Marenzo (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 667.100.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1994.

SOCIETÀ INDUSTRIALE ACCUMULATORI SINAC S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di batterie a ricombinazione di gas e del «sistema» di montaggio, condizionamento e ricarica a bordo, per veicolo elettrico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Romano di Lombardia (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 382.882.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1991.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

SOCIETÀ NORDELETTRICA S.P.A. SONDEL, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema computerizzato per la gestione ottimale delle risorse idroelettriche con metodologia di regolazione dei prelievi che integrano le esigenze dell'autoproduttore e del sistema di produzione e distribuzione nazionale dell'energia.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Sesto San Giovanni (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.160.680.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

TANGRAM. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo veicolo polifunzionale da fuoristrada estremo, per pronto soccorso e protezione civile.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Genova.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 523.110.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 gennaio 1991.

TECNOS. S.P.A., in nome proprio e per conto della T.C.S. MOLDING SYSTEMS S.r.l., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione industriale per la produzione di manufatti in materiali compositi per l'industria automobilistica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Nerviano (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.621.201.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

TEKNECOMP S.P.A., in nome proprio e per conto delle controllate CIRCUITI STAMPATI ITALIA S.P.A. e NORD ELETTRICA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: processi produttivi dei circuiti elettronici per conseguire la qualità globale nel servizio ai clienti, per migliorare la resa di processo e la salvaguardia dell'ambiente.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Cavaglià (Vercelli); Venaria Reale (Torino); Altare (Savona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a 1.060.080.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

T.E.L.I. TELEFONICA ELETTRICA LIGURE S.P.A., per conto anche di TELI ENGINEERING SERVICE S.P.A. classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistemi telematici e moduli software per applicazioni di informatica grafica ai servizi e ai sistemi di rete;

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: La Spezia; Roma; Messina.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 726.525.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1994.

TINTORIA FRATELLI ROSINA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: recupero dell'acqua dei reflui di tintostamperia.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 526.034.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

TMR S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: miglioramento del processo di produzione di foderame per abbigliamento.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Gallarate (Varese); Cimbro di Vergiate (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.307.661.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

TUMIDEI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: membrane speciali e articoli in gomma più metallo per impieghi a rischio e nei comparti energetici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Ala (Trento).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 217.774.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

UNIVERSAL S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, sviluppo e prototipizzazione di un sistema-pilota integrato flessibile, per trasformazione e stampaggio di materie plastiche: in particolare per la fabbricazione di articoli per scrittura (pennarelli), estendibile ad articoli consimili, con capacità diagnostica ed altissima produttività.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 novembre 1992.

Luogo di esecuzione: Settimo Torinese (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 518.682.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1993.

VISCOLUBE ITALIANA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un nuovo processo di rigenerazione olii esausti senza utilizzo di sostanze inquinanti e con trattamento di deasfaltazione termica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Pieve Fissiraga (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.659.639.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° febbraio 1993.

ZETA WELD S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo di nuova concezione ad integrale controllo elettronico per la produzione di fili per saldatura in atmosfera gassosa e a magnetite, con rilevanti benefici produttivi ed ambientali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Bagnoli di Sopra (Padova).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.300.604.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 marzo 1993.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 5 maggio 1983 e modificata il 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società I.S.F. S.p.a., concernente: sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di molecole originali brevettate, frutto della ricerca I.S.F. aventi attività terapeutica nella cura della ipertensione e delle insufficienze celebrali ai fini di un successivo sfruttamento industriale.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Smithkline farmaceutici S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della I.S.F. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 maggio 1985 e modificata il 14 giugno 1988, 27 ottobre 1988 e 4 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Agusta S.p.a., concernente: applicazioni di nuove tecnologie in campo aerodinamico, strutturale ed impiantistico allo scopo di ottenere significativi vantaggi di ordine economico e di risparmio energetico nei confronti di aerei costruiti con tecnologie tradizionali.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Siai Marchetti S.r.l., a seguito del conferimento a quest'ultima del ramo aziendale della Agusta S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 maggio 1985 e modificata il 4 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Agusta S.p.a., concernente: sviluppo di nuovi criteri aerodinamici, strutturali e tecnologici da applicarsi ai veicoli dell'aviazione generale mono e bimotore 2-6 posti.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Siai Marchetti S.r.l., a seguito del conferimento a quest'ultima del ramo aziendale della Agusta S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 1° agosto 1985 e modificata il 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica. presentato dalla società Tecnam S.p.a., concernente: sistema elettronico di gestione e controllo di prefabbricati di pronto intervento.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Itin S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Tecnam S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 febbraio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Lindberg S.p.a., concernente: progettazione e sviluppo di un impianto automatico in atmosfera controllata per i trattamenti termici ad alta temperatura negli acciai speciali.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Lindberg industriale S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del ramo aziendale della Lindberg S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in Lindberg industriale S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 6 agosto 1987 e modificata il 21 marzo 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Fiat auto S.p.a., concernente: innovazione di processo e prodotto per processi ad alta produttività per materiali polimerici per pannelleria di carrozzeria.

Modifica da apportare:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.427.361.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Veglia Borletti S.r.l., concernente: innovazioni di processo nel campo della strumentazione di bordo per veicoli a motore.

Modifica da apportare:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.568.053.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 4 dicembre 1986 e modificata il 6 agosto 1987 e 21 dicembre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Borgo Nova S.p.a., concernente: processo altamente automatizzato e flessibile per la produzione di componenti metallici per l'industria automobilistica.

Modifica da apportare: denominazione sociale: AE Borgo Nova S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 dicembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Ingramatic S.p.a., concernente: nuova generazione di macchine ad elevato grado di automazione controllo e modularità per la rullatura di viti e prodotti affini speciali.

Modifica da apportare: ragione sociale: Ingramatic S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 maggio 1991 e modificata il 5 novembre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Ceramica Dolomite S.r.l., concernente: meccanizzazioni ed automazioni computerizzate dalla preparazione delle materie prime alla finitura a secco dei pezzi colati nel processo di produzione di ceramica sanitaria.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

Delibera adottata dal CIPI in data 5 novembre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Borgo Nova S.p.a., concernente: innovazione di prodotto e processo per la realizzazione di un pistone con architettura ad «X» in acciaio, con camera di combustione isolata o raffreddata (accoppiato ad un segmento raschiaolio in acciaio di altezza ridotta in due pezzi) entrambi seguiti da un adeguato sistema qualità.

Modifica da apportare: denominazione sociale: AE Borgo Nova S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 25/31 marzo 1992 e modificata il 13 ottobre 1992, in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Mival S.r.l., concernente: nuova generazione di celle flessibili di lavorazione meccanica per pezzi prismatici di piccole dimensioni e cadenze produttive medio-alte.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società MI-VAL-Icomatic S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del ramo aziendale della Mival S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in MI-VAL-Icomatic S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società CCRT Sistemi S.p.a., concernente: nuova generazione di cavi di sicurezza per segnali di basso livello e sviluppo del relativo nuovo processo ad alta automazione.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società CCRT Sistemi S.p.a., in nome proprio e per conto della CCRT Cavi S.r.l., a seguito della costituzione della società CCRT Cavi S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Italpresse S.p.a., concernente: linea automatica di pressatura a completa gestione elettronica per la nobilitazione di pannelli listellari.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Italpresse Engineering S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Italpresse S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Bravo S.p.a., concernente: nuova macchina computerizzata e polivalente per la produzione di gelato artigianale.

Modifica da apportare: luogo di esecuzione: Montecchio Maggiore (Vicenza).

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 e modificata il 13 marzo 1987, 27 giugno 1989, 12 marzo 1991 e 23 dicembre 1992, in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalle società Montefluos S.p.a. e Ausimont S.p.a., concernente: innovazione tecnologica nel settore dei fluidi funzionali.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Ausimont S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Montefluos S.p.a. e per richiesta al subentro della quota intestata alla Montefluos S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 dicembre 1988 e modificata il 19 dicembre 1989, in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società ABB Elettrocondutture S.p.a., concernente: automazione del processo di produzione di un nuovo interruttore elettronico differenziale per sistemi di sicurezza.

Modifica da apportare: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.330.301.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 maggio 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Bracco industria chimica S.p.a., concernente: miglioramento tecnologico della produzione industriale di mezzi di contrasto radiologici e sviluppo di nuove forme farmaceutiche.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Bracco S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 4 dicembre 1990 e modificata il 30 luglio 1991 e 23 dicembre 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Isagro S.p.a., concernente: sviluppo di un nuovo funguicida triazolico selettico per le colture e a limitato impatto ambientale.

Modifica da apportare: ragione sociale: Isagro S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1987 e modificata il 20 luglio 1988 e 30 luglio 1991, in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società R.G.B. S.p.a., concernente: nuova generazione di tergicristalli a braccio unico con geometria variabile ed a programma intelligente.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Fister S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 23 dicembre 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Officine Marconi S.p.a., concernente: gruppi di cogenerazione, a basso costo e ad alto rendimento, ottenuti per ricupero e riciclaggio di materiale ricavato da mezzi militari dismessi.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Marconi Industrial Services S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società General impianti S.p.a., concernente: sistema automatico per test elettrici normativi in attuazione del quadro legislativo CEE in materia.

Ragione sociale: General impianti S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 ottobre 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società GKN Comaxle S.p.a., concernente: sviluppo di nuovi assali di caratteristiche funzionali e prestazionali innovative, destinati a trattori agricoli per impieghi specializzati ed a veicoli industriali per lavori municipali, cantieristici e fuoristrada.

Modifica da apportare: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 2.694.147.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 ottobre 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Marconi S.p.a., concernente: sistema di accesso flessibile con gestione diretta del servizio da parte dell'utente.

Modifica da apportare: data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 ottobre 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Nicos S.p.a., concernente: miglioramenti di prodotto e di processo nella lavorazione degli agglomerati marmo e nuovi prodotti decorativi in similegno.

Modifiche da apportare:

data di inizio del programma: 22 novembre 1988;
luogo di esecuzione: Albina di Gaiarine (Treviso).

Delibera adottata dal CIPI in data 23 dicembre 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Cereal Sole S.p.a., concernente: nuovo processo per ottenere da cereali farine alimentari dietetiche, bilanciate, sterili, e di lunga conservazione senza additivi.

Modifiche da apportare:

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 188.632.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 e modificata il 20 luglio 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società F. Trucco & C. S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di prodotto concernente la realizzazione di una nuova gamma di sistemi elettronici per la telecomunicazione ad uso privato e ferroviario.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Trucco S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della F. Trucco & C. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 luglio 1989 e modificata il 5 novembre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Nova S.p.a., concernente: progetto autoparking: nuovo sistema di parcheggio urbano interamente automatizzato.

Modifica da apportare: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.355.191.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 marzo 1986 e modificata il 14 ottobre 1986, 14 giugno 1988 e 25/31 marzo 1992, in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Selta S.p.a. in nome proprio e per conto di Selta Telematica S.r.l., concernente: sistema telefonico numerico per forma e dati - SIAE 2010.

Modifica da apportare:

credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.885.830.000, di cui L. 990.060.000 alla quota Nord e L. 895.770.000 da imputarsi alla quota Sud.

Delibera adottata dal CIPI in data 15 marzo 1990 e modificata il 30 maggio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società SIPSA S.p.a. in nome proprio e per conto della SIPSA ecologica S.p.a., concernente: nuovo processo per il trattamento disinquinante di emulsioni inverse acqua/olio con l'utilizzo di tecnologie innovative non convenzionali.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 giugno 1990 e modificata il 14 dicembre 1990, in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Ceramica Floor Gres S.p.a., concernente: automazione e robotizzazione di un sistema di produzione di materiale ceramico speciale «colormassa», antielettrostatico e iperconduttivo, con diagramma energetico a «canna d'organo» e con qualità certificata, per la depurazione di ambienti inquinati elettricamente.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Florim ceramiche S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Cerim ceramiche S.p.a. nella Ceramica Floor Gres S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in Florim ceramiche S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 luglio 1990 e modificata il 18 aprile 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Oto Melara S.p.a., concernente: sistema flessibile per la progettazione e la produzione di serie medio-piccole di unità a configurazione variabile ad alta affidabilità per controllo di processo.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Bolzoni S.p.a., concernente: caricatore automatico per veicoli furgonati e per cassonetti di raccolta di rifiuti solidi urbani.

Modifica da apportare:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 414.015.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 4 dicembre 1982 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società R.B.L. Riello Bruciatori Legnago S.p.a., concernente: innovativo sottogruppo elettronico di controllo fiamma (CDF) per una nuova linea, compatta e modulare, di bruciatori per gasolio e metano ad uso domestico.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società RBL Riello Bruciatori Legnago S.p.a., a seguito del conferimento del complesso aziendale della R.B.L. Riello Bruciatori Legnago S.p.a. nella Service Center S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in RBL Riello Bruciatori Legnago S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 luglio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Zapi S.p.a., concernente: produzione di chopper per motori brushless, applicati nella trazione elettrica per carrelli elevatori avente caratteristica di elevato rendimento.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1994.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 novembre 1991, in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Costamasnaga S.p.a., concernente: progettazione, sperimentazione e sviluppo di un sistema modulare ed integrato di parcheggio automatico meccanizzato (P.A.M.).

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1994.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 aprile 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Valvoil S.p.a., concernente: nuova gamma di distributori proporzionali azionati da servocomando a distanza proporzionale.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Walvoil S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del complesso aziendale della Valvoil S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 ottobre 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Ceramica Floor Gres S.p.a., concernente: materiali compositi per uso speciale a matrice chimico-ceramica.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Florim ceramiche S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Cerim ceramiche S.p.a. nella Ceramica Floor Gres S.p.a., e successiva modificazione della denomincazione sociale in Florim ceramiche S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 ottobre 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società R.B.L. Riello bruciatori Legnago S.p.a., concernente: innovazioni nel campo dei bruciatori industriali.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società RBL Riello bruciatori Legnago S.p.a., a seguito del conferimento del complesso aziendale della R.B.L. Riello bruciatori Legnago S.p.a. nella Service Center S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in RBL Riello bruciatori Legnago S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 ottobre 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società R.B.L. Riello bruciatori Legnago S.p.a., concernente: innovazione dei sistemi e dei sottogruppi per bruciatori civili.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società RBL Riello bruciatori Legnago S.p.a., a seguito del conferimento del complesso aziendale della R.B.L. Riello bruciatori Legnago S.p.a. nella Service Center S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in RBL Riello bruciatori Legnago S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 ottobre 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Clevite S.r.l., concernente: innovativo processo per la produzione di cuscinetti a strisciamento per motori endotermici di nuova generazione, di alta precisione, autocontrollato e di elevata flessibilità operativa.

Modifica da apportare: denominazione sociale: T & N Italia S.r.l.

Roma, 26 marzo 1993

Il Presidente delegato: ANDREATTA

93A2619

DELIBERAZIONE 7 aprile 1993.

Criteri per la predisposizione dei programmi da parte di aziende partecipate GEPI ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per consentire la realizzazione delle migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, che affida alla GEPI lo specifico compito di concorrere alla tutela dell'occupazione industriale attraverso specifici interventi di riassetto o riconversione di imprese in difficoltà;

Viste le successive leggi che, nel riconfermare il ruolo della GEPI a difesa dell'occupazione e della ristrutturazione dei settori industriali in crisi, assicurano alla stessa le necessarie risorse finanziarie;

Visto da ultimo l'art. 3 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 58, che affida alla GEPI il compito di attuare, nelle aree di crisi, interventi mirati alla ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo;

Visto l'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che disciplina il ricorso all'intervento straordinario di integrazione salariale, prevedendo la presentazione da parte delle imprese interessate di specifici programmi che evidenzino le azioni da attuare sia sul piano industriale che su quello sociale;

Considerato che la GEPI è negli anni intervenuta a sostegno di attività industriali localizzate in aree di grave crisi, dove permangono tuttora situazioni di rilevante squilibrio occupazionale;

Ritenuto che l'impegno GEPI in tali situazioni, deve essere riconfermato assicurando, anche attraverso la programmazione di nuovi interventi a sostegno delle attività produttive, la difesa dei livelli occupazionali;

Ritenuto opportuno impartire direttive alle società partecipate della GEPI per la presentazione dei programmi previsti dal richiamato art. 1 della legge n. 223/1991;

Delibera:

Le società a partecipazione maggioritaria GEPI, non in stato di liquidazione, con personale sospeso dal lavoro ma non ancora ammesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono autorizzate a presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione specifici piani ad integrazione di quelli previsti dall'art. 1 della lege n. 223/1991 per consentire la realizzazione delle migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese.

I piani devono evidenziare:

a) gli interventi programmati per il riassetto d'impresa, da realizzarsi anche mediante cessioni o costituzioni di nuove società purché atti a mantenere nell'area i livelli occupazionali;

b) le risorse finanziarie necessarie per attuare gli interventi, comprese quelle di eventuali soggetti subentranti;

c) i tempi necessari per la realizzazione del piano, enucleando quelli occorrenti per la definizione del progetto esecutivo da presentarsi in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1993;

d) il numero dei lavoratori interessati alle sospensioni dal lavoro, distinguendoli per sesso, fasce d'età, qualifiche professionali;

e) le eventuali esigenze formative da realizzarsi con appositi programmi per i quali è previsto l'accesso al Fondo sociale europeo.

Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 58/1993 i predetti piani devono essere tempestivamente comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Comitato tecnico (ex legge n. 41/1986) provvederà all'istruttoria dei programmi presentati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991 unitamente ai piani integrativi già comunicati al Ministero dell'industria ed in particolare considererà:

1) i tempi occorrenti per la definizione dei progetti esecutivi, intendendo per esecutivo il progetto che sotto il profilo economico-finanziario, amministrativo e di fattibilità industriale sia immediatamente realizzabile;

2) le risorse finanziarie e gestionali messe a disposizione dai soggetti attuatori dei programmi di ristrutturazione o riconversione, quando tali soggetti siano diversi da coloro che hanno in carico i lavoratori sospesi;

3) le conseguenze occupazionali dei piani, distinguendo tra tutela dei lavoratori attualmente in carico alle imprese e mantenimento dei posti di lavoro nell'area di insediamento;

4) le obiettive difficoltà alla realizzazione dei piani, nelle aree di più scarsa industrializzazione procedendo ad una equilibrata valutazione dei tempi attuativi.

Il Comitato tecnico riferirà annualmente al CIPI sull'attuazione della presente delibera, con particolare riguardo all'avvenuta salvaguardia dei livelli occupazionali.

Roma, 7 aprile 1993

Il Presidente delegato: ANDREATTA

93A2620

DELIBERAZIONE 22 aprile 1993.

Direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415/1992, che demanda al Consiglio dei Ministri le determinazioni degli indirizzi per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei criteri indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dello stesso comma;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la decisione della Commissione della Comunità europea del 9 dicembre 1992;

Vista la disciplina comunitaria in materia d'aiuto di stato a favore delle piccole e medie imprese del 20 maggio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993 e, in particolare, le determinazioni in ordine alla individuazione delle aree depresse e ai relativi livelli di incentivazione nel quadro degli interventi pubblici inseribili nella gestione ordinaria delle singole amministrazioni;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. *Aree di applicazione.*

Le aree interessate dalla presente delibera sono quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili gli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92.3.C del trattato di Roma, previso accordo con la Commissione delle Comunità europee.

Per quanto attiene l'uso integrato dei fondi strutturali nelle aree indicate, il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorità competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5a.

Per l'intero territorio nazionale le agevolazioni alle imprese sono soggette alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione delle Comunità europee il 5 maggio 1992, dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e dalle altre disposizioni vigenti, fatte salve le aree cui siano applicabili regimi particolari approvati dalla Commissione delle Comunità europee.

2. *Iniziative ammissibili.*

2.1. Le agevolazioni finanziarie di cui alla presente delibera possono essere concesse alle attività produttive in relazione a progetti di nuovi insediamenti produttivi, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni e delocalizzazioni degli insediamenti produttivi.

Si considerano:

«ampliamenti» le iniziative che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, siano volte ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti attuali o di altri similari (ampliamento orizzontale), e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali (ampliamento verticale), sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi;

«ammodernamenti» le iniziative che siano volte ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;

«ristrutturazioni» i progetti diretti alla riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa;

«riconversioni» i progetti diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;

«riattivazioni» le iniziative che hanno come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa, fermo restando che è escluso dalle agevolazioni l'acquisto degli insediamenti produttivi;

«delocalizzazioni» le esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall'Amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata. Nella valutazione delle agevolazioni previste per la presente tipologia si dovrà comunque detrarre il valore dell'area di originale insediamento dalla quale viene richiesta la rimozione dell'impianto.

2.2. Per le tipologie di attività assoggettate a limitazioni o divieti o oggetto di specifiche normative comunitarie si applica quanto stabilito dalle normative CEE.

3. *Calcolo delle agevolazioni in Equivalente sovvenzione netto (E.S.N.).*

3.1. Le agevolazioni finanziarie, fiscali e contributive relative ai progetti d'impresa, di cui al precedente punto 2.1, sono calcolate in E.S.N. nei limiti massimi indicati nel successivo punto 4, relativo alla graduazione dei livelli di sovvenzione.

3.2. L'ammontare delle agevolazioni concedibili è determinato sulla base degli investimenti complessivi previsti dal progetto d'impresa, inclusi i costi di progettazione e studi di fattibilità economica e finanziaria fino ad un valore massimo del 3% dello stesso investimento, con l'esclusione delle scorte.

3.3. Dal valore preso a base per la determinazione dell'E.S.N. va esclusa l'eventuale quota parte del medesimo progetto d'investimento già precedentemente incentivata.

3.4. L'importo dell'agevolazione concessa, nei limiti dell'E.S.N. ammissibile per area e tipologia di iniziativa ed impresa, è trasferito su appositi conti correnti bancari vincolati, presso enti creditizi convenzionati, ripartiti in cinque quote annuali di pari ammontare con valuta e disponibilità alla stessa data di ogni anno.

Al fine di calcolare il valore effettivo dell'E.S.N. l'importo delle quote annuali sarà attualizzato con il tasso di interesse dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi vigente alla data della concessione delle agevolazioni.

Le disponibilità dei predetti conti correnti possono essere utilizzate, in tutto o in parte, a scelta del beneficiario delle agevolazioni nei modi seguenti:

a) per il pagamento degli interessi sui prestiti bancari inerenti al progetto agevolato;

b) per il pagamento di imposte e contribuzioni sociali;

c) scontate con l'ente creditizio presso il quale è acceso il conto corrente vincolato in misura non superiore al capitale proprio investito nella specifica iniziativa riportando il valore corrispondente nei mezzi propri dell'impresa.

Tale ultima possibilità è subordinata all'intero utilizzo dei mezzi propri e delle somme derivanti da prestiti che l'impresa ha dichiarato di investire nel progetto e solo dopo che l'istituto bancario a ciò delegato dall'amministrazione abbia verificato la realizzazione delle predette condizioni.

Le somme derivanti dagli interessi maturati sui predetti conti correnti vincolati sono versate alla fine di ogni anno dagli enti creditizi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa delle amministrazioni competenti relativi alle agevolazioni oggetto della presente delibera.

4. *Graduazione dei livelli di agevolazione.*

4.1. Regioni obiettivo 1 (aree depresse):

fino al 31 dicembre 1993 le agevolazioni nelle aree dell'obiettivo 1 sono ammesse fino ad un importo lordo massimo di:

nella zona A, 65% E.S.N. per le Piccole e medie imprese (PMI) e 50% per le altre imprese;

nella zona B, 55% E.S.N. per le PMI e 40% per le altre;

nella zona C, 40% E.S.N. per le PMI e 25% per le altre.

A partire dal 1° gennaio 1994 l'articolazione terrà conto delle aree e dei livelli massimi definiti dalla Commissione delle Comunità europee per le regioni dell'obiettivo 1 per l'utilizzo dei fondi strutturali nel periodo 1994-1999.

Entro i limiti massimi definiti dalla Commissione delle Comunità europee per tale periodo, l'articolazione territoriale dei livelli di agevolazione viene effettuata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 96/1993, per aree omogenee con delibera CIPE, sulla base degli indicatori utili a graduare gli interventi agevolativi in relazione alla reale situazione di arretratezza di ogni area.

4.2. Aree obiettivo 2 (aree in declino industriale):

fino al 31 dicembre 1993 gli aiuti, calcolati in E.S.N., nelle zone obiettivo 2 sono ammessi sino ad un importo lordo massimo del 20% del valore degli investimenti per le piccole imprese, e del 10% per le medie imprese.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate, provvede entro sessanta giorni dalla presente delibera ad identificare, seguendo la metodologia utilizzata dalla Commissione delle Comunità europee, le aree del territorio nazionale potenzialmente interessate alla realizzazione dell'obiettivo 2, al fine di negoziare con la stessa Commissione la definizione delle aree oggetto di intervento nel periodo 1994-1999.

A partire dal 1° gennaio 1994 l'articolazione territoriale e i livelli di agevolazione ammessi per le aree di declino industriale terranno conto delle decisioni della Commissione delle Comunità europee per l'utilizzazione dei fondi strutturali nelle aree obiettivo 2.

4.3. Aree 5b (aree rurali svantaggiate):

fino al 31 dicembre 1993 gli aiuti, calcolati in E.S.N., nelle zone obiettivo 5b sono ammessi sino ad un importo lordo massimo del 20% del valore degli investimenti per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, provvede entro sessanta giorni dalla presente delibera a identificare, seguendo la metodologia utilizzata dalla Commissione delle Comunità europee, le aree del territorio nazionale potenzialmente interessate alla realizzazione dell'obiettivo 5b, al fine di negoziare con la stessa Commissione la definizione delle aree oggetto di intervento nel periodo 1994-1999.

A partire dal 1° gennaio 1994 l'articolazione territoriale e i livelli di agevolazione per le aree rurali svantaggiate terrà conto delle decisioni della Commissione delle Comunità europee per l'utilizzazione dei fondi strutturali nelle aree obiettivo 5b.

5. *Normativa per le agevolazioni alla ricerca.*

La legislazione nazionale si applica nei limiti della normativa comunitaria per quanto riguarda i livelli massimi lordi, distinguendo tra ricerca industriale di base e ricerca applicata, in rifrimento alle varie tipologie di impresa.

Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica è assegnata la responsabilità della valutazione dei progetti di ricerca, la verifica delle congruità delle spese ed il controllo periodico della ricerca, ivi incluso il giudizio circa la opportunità o meno della sua prosecuzione.

6. *Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande.*

Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie sono stabiliti i seguenti meccanismi:

a) il CIPE, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, ripartisce annualmente l'importo disponibile per le agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti del bilancio dello Stato e dai fondi strutturali della Comunità europea, per obiettivo (1, 2 e 5n) e per ciascuna unità territoriale ad essi eleggibile, definendo per ogni area il livello delle agevolazioni concedibili nel rispetto dei massimi previsti dalla normativa comunitaria definendo altresì la quota destinabile ai contratti di programma. Per l'obiettivo 1 la ripartizione avviene su base regionale;

b) le somme non utilizzate nel corso di ciascun anno sono utilizzate nell'anno successivo, ferma restando la destinazione a favore delle regioni e/o aree interessate;

c) le amministrazioni competenti dovranno provvedere, nel più breve tempo possibile, alla determinazione delle modalità e delle procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni sulla base di quanto segue:

c1) le amministrazioni competenti fissano annualmente un termine per la presentazione delle domande relative all'esercizio in corso, registrate ed esaminate in rigoroso ordine cronologico dopo la scadenza dei termini di presentazione ai fini della definizione delle graduatorie di cui alla lettera *c4*). Qualora l'importo delle agevolazioni richieste sia superiore alle disponibilità, le domande relative agli ammodernamenti vengono classificate in apposita graduatoria separata;

c2) la domanda dell'impresa, che dovrà essere corredata anche da elementi di analisi di fattibilità e redditività economico-finanziaria del progetto e dagli indicatori di cui alla successiva lettera *c5*) nonché da un progetto finanziario completo riguardante la totalità dei fabbisogni finanziari dell'iniziativa, dovrà essere presentata in busta chiusa entro i termini definiti alla precedente lettera *c1*). Tali buste verranno aperte solo dopo la scadenza dei termini di presentazione.

Per l'eventuale indebitamento sul mercato a medio e lungo termine, alla domanda deve essere allegata delibera degli enti creditizi, condizionata alla concessione dell'agevolazione;

c3) l'istruttoria, completa degli elementi di analisi di fattibilità e redditività economico-finanziaria, è svolta secondo le tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti di investimento, curando anche la compilazione dei modulari che verranno appositamente predisposti dall'amministrazione. A tal fine la stessa amministrazione competente può sottoscrivere una apposita convenzione o contratto di servizio con enti creditizi o società che svolgono attività di partecipazione finanziaria e società di revisione.

Dette istruttorie verranno acquisite dall'amministrazione competente come vere e rispondenti a ragionevoli valutazioni economiche e di mercato. Il soggetto convenzionato ne assume pertanto la responsabilità nella consapevolezza che, laddove l'amministrazione competente dovesse riscontrare palesi e macroscopiche incoerenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, potrà incorrere nella rescissione della convenzione sottoscritta con l'amministrazione.

Una copia completa dell'istruttoria dovrà essere trasmessa dagli enti creditizi al centro di elaborazione dati di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sia al fine della costituzione di una utile banca dati, sia anche per procedere a verifiche campionarie sui dati economici e finanziari dei progetti. Le amministrazioni, ciascuna nell'ambito di propria competenza, provvedono ad effettuare dette verifiche campionarie anche avvalendosi di società di consulenza italiane ed estere specializzate nell'analisi dei progetti di investimento con consolidata esperienza internazionale.

Le amministrazioni competenti potranno avvalersi degli enti di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 488/1992, anche di società specializzate di particolare qualificazione;

c4) entro due mesi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, l'amministrazione competente pubblica le graduatorie regionali e/o per aree dei progetti pervenuti, definite sulla base dei criteri di cui alla successiva lettera *c5)*. I contributi si intendono concessi ai progetti iscritti nella graduatoria, in ordine decrescente dal primo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario corrente. Nel caso previsto alla lettera *c1)*, qualora residuino disponibilità, si procederà alla liquidazione delle domande della graduatoria separata per gli ammodernamenti.

I progetti non finanziati concorrono automaticamente, a meno che non siano ritirati per una riformulazione, alla ripartizione delle agevolazioni previste nell'esercizio finanziario successivo. Le spese già effettuate nell'ambito di progetti che vengano ripresentati, sono riconosciute ammissibili a partire dalla data di presentazione della prima domanda di agevolazione. I trasferimenti delle prime quote annuali sui conti correnti vincolati dei beneficiari saranno effettuati entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria;

c5) vengono definite delle graduatorie specifiche, per ordine decrescente del valore di ogni indice, relativamente ai seguenti indicatori di redditività, anche sociale:

1) valore del capitale proprio investito nel progetto rispetto all'investimento complessivo;

2) valore totale dell'investimento in rapporto al valore delle E.S.N. attualizzato e destinato ai mezzi propri;

3) numero di occupati attivati dal progetto in rapporto al valore di E.S.N.;

4) valore totale dell'investimento in rapporto al valore dell'E.S.N. richiesto. Quest'ultimo criterio privilegia le imprese che richiedono agevolazioni inferiori al massimo ammissibile.

Alle graduatorie relative ai primi due indici è assegnato un peso pari a 0,20 ciascuno, mentre a quelle relative agli altri due restanti indici è assegnato un peso pari a 0,30 ciascuno.

La posizione del progetto nella graduatoria complessiva è rappresentata dalla somma delle posizioni nelle singole graduatorie, ponderata con i pesi sopra definiti.

Sulla base di tale graduatoria complessiva, i progetti saranno approvati in ordine progressivo fino all'esaurimento dei fondi disponibili;

d) la procedura definita nel presente punto non si applica ai contratti di programma per i quali il CIPI si riserva di definire le modalità di istruttoria con apposita delibera.

7. *Domande pregresse.*

7.1. Le direttive di cui ai precedenti punti si applicano a far data dal 21 agosto 1992 restando ferme le disposizioni della legge n. 64/1986 per gli interventi di agevolazione di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a), b), c), d), e)* della legge n. 488/1992.

Tenuto conto delle disponibilità finanziarie determinate dalla decisione CEE 9 dicembre 1992, le domande di cui all'art. 1, comma 3-*bis*, della legge n. 488/1992, ivi comprese le iniziative relative a contratti di programma presentati al soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, verranno soddisfatte, nei limiti delle somme destinate agli aiuti alle imprese di cui alla legge n. 64/1986 e n. 488/1992 che residuano dopo aver finanziato le iniziative rientranti nelle categorie sopra indicate.

Restano altresì ferme le agevolazioni stabilite dall'art. 6 della legge n. 181/1989 per le domande che sono presentate entro il limite temporale previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 57/1993.

7.2. Ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni alle inziative incluse nelle sopra indicate categorie le amministrazioni competenti dovranno destinare prioritariamente le risorse finanziarie agli aiuti dei contratti di programma e dei progetti la cui procedura amministrativa ed approvazione sia conclusa o che presentino lo stato di esecuzione più avanzato.

7.3. Le amministrazioni interessate, unitamente al commissario liquidatore per l'Agenzia del Mezzogiorno, formuleranno, entro due mesi dalla presente delibera, un elenco delle domande di cui al punto 7.1 distintamente per ciascuna categoria definendo il relativo fabbisogno finanziario.

Le amministrazioni competenti, d'intesa con il commissario liquidatore per l'Agenzia del Mezzogiorno, provvederanno attraverso appositi gruppi di lavoro a dare soluzione ai problemi organizzativi e finanziari al fine di facilitare il trasferimento delle funzioni previsto dal decreto legislativo n. 96/1993.

A tal fine il CIPI si riserva di integrare le presenti direttive in relazione ai problemi che dovessero emergere e ai risultati degli adempimenti delle amministrazioni competenti.

Roma, 22 aprile 1993

Il Presidente delegato: ANDREATTA

93A2617

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1993.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Considerato che il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 31 marzo 1993, ha deliberato di apportare modifiche ed integrazioni agli articoli 26, 33 e 44 del regolamento interno;

Decreta:

Il testo degli articoli 26, 33 e 44 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate con la deliberazione del 31 marzo 1993, è formulato come segue:

Art. 26 *(Ordine delle votazioni)*. — La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, è posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni altra votazione. La questione pregiudiziale, che di un determinato argomento non si abbia a deliberare per specificati motivi, è, quindi, posta in votazione con precedenza su ogni altra questione. Segue la questione sospensiva che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data determinata o dopo deliberazione su altro argomento connesso. Ogni questione regolamentare che sorga nel corso della seduta viene immediatamente esaminata, discussa e decisa con votazione del Consiglio a richiesta di almeno sette componenti. Si procede quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima, sulle proposte di assunzioni istruttorie, poi, su quelle di definizione del merito.

I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.

Per le deliberazioni previste dall'art. 13, salvo quanto disposto nel successivo comma, è posta in votazione la proposta della commissione. Se essa sia respinta, sono poste in votazione le proposte presentate dai componenti la commissione o il Consiglio, nell'ordine della presentazione. Se la commissione abbia presentato più proposte alternative o si sia limitata a sottoporre la questione, sono poste in votazione le proposte fatte proprie e formulate dai componenti, nell'ordine di presentazione. Se non vi sia nessuna osservazione, la proposta della commissione si intende approvata.

Per le deliberazioni previste dagli articoli 14 e 15 e per quelle aventi ad oggetto trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legislativo 31 maggio 1946, n. 511, prima della proposta della commissione, si pongono in votazione gli emendamenti parzialmente sostitutivi e quelli aggiuntivi, a cominciare dal più lontano, e, se approvati, essi si intendono inseriti nel testo della commissione. È, poi, posto in votazione il testo proposto dalla commissione, eventualmente emendato. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi, si procede a voto per divisione delle parti cui si riferiscono. Si può sempre procedere a voto per divisione, se il testo proposto dalla commissione sia diviso per argomenti distinti, su richiesta di un componente; si può altresì, in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione. I testi totalmente sostitutivi sono messi in votazione se il testo proposto dalla commissione sia stato ritirato o respinto, secondo l'ordine di presentazione, e sinché sia raggiunta l'approvazione.

Art. 33 *(Commissione per il regolamento del Consiglio)*. — Il presidente, sentito il comitato di presidenza secondo le modalità e i criteri indicati nell'art. 30, nomina la commissione per il regolamento del Consiglio, composta da sei componenti, e tra essi nomina il presidente ed il vicepresidente.

La commissione per il regolamento del Consiglio resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

La commissione formula pareri sulla interpretazione del regolamento interno, quando ne sia richiesta dal presidente, dal vicepresidente, dal comitato di presidenza o dal Consiglio; elabora proposte di modificazione del regolamento e le sottopone al Consiglio; riferisce al Consiglio sulle proposte di modificazione del regolamento, che siano presentate da qualsiasi componente del Consiglio al comitato di presidenza, che ne informa il Consiglio.

Art. 44 *(Sedute del Consiglio)*. — Il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno ventuno componenti, dei quali quattordici magistrati e sette eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi a norma dell'art. 25. A parità di voti prevale il voto del presidente della seduta.

Le sedute sono presiedute dal presidente, o, in sua assenza, dal vicepresidente, o, se anche questi non possa essere presente, dal componente indicato dall'art. 5. Il presidente della seduta assicura l'applicazione del regolamento; in caso di dubbio può interpellare la commissione per il regolamento del Consiglio, salvo quanto disposto dall'art. 26, comma primo.

Delle sedute è redatto verbale contenente le deliberazioni, le motivazioni addotte, il riassunto della discussione, le opinioni dei dissenzienti, le proposte che siano state disattese e le votazioni.

Dell'avvenuto deposito del verbale viene data comunicazione al Consiglio; qualora entro il termine di giorni quindici non siano presentate osservazioni, il verbale si intende approvato ed è firmato dal presidente e dal segretario della seduta. In caso contrario il verbale viene approvato previa delibera sulle correzioni eventualmente proposte.

In caso di urgenza l'approvazione del verbale può essere deliberata dal Consiglio a partire dalla seduta successiva a quella in cui è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1993

SCÀLFARO

GRECHI, *Segretario generale del Consiglio superiore della magistratura*

93A2638

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 45, recante: «Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi».

Il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 45, recante: «Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993.

93A2643

Mancata conversione del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 46, recante: «Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate».

Il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 46, recante: «Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993.

93A2644

Mancata conversione del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante: «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie».

Il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante: «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993.

93A2645

Mancata conversione del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative».

Il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993.

93A2646

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali:

Provvedimento n. 171/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «PROLUTON Depot» una fiale da 125 mg e una fiala da 250 mg.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale in Milano, via L. Mancinelli, 11.

Modifiche apportate:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta anche dalla casa madre Schering AG nello stabilimento sito in Berlino (Germania);

le operazioni terminali di confezionamento (inserimento della fiala su apposito supporto e del foglio illustrativo nell'astuccio) dei lotti prodotti in Germania sono effettuati anche nello stabilimento di Segrate (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Provvedimento n. 189/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «SANDIMMUN» soluzione orale da 100 mg/ml.

Titolare A.I.C.: Sandoz Wander Pharma S.A. di Berna (Svizzera) rappresentata in Italia dalla società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, 1.

Modifica apportata:

composizione limitatamente agli eccipienti: la composizione ora autorizzata e la seguente:

principio attivo: invariato;

eccipienti: etanolo assoluto, olio di mais interesterificato, olio di mais.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 190/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «KERLON» (betaxololo cloridrato), 28 compresse dosate a 20 mg.

Titolare A.I.C.: L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via P. Mascagni, 2.

Modifica apportata:

produttore: limitatamente al confezionamento ed ai controlli.

Il confezionamento ed i controlli sul prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono ora eseguiti anche dalla società estera Synthelabo France, nello stabilimento sito in Tours (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Provvedimento n. 191/1933 del 28 aprile 1993

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Bonomelli S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Dolzago (Como), viale Montecuccoli, 1, codice fiscale 0365700371.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: modifica di ragione sociale, a seguito di fusione per incorporazione, da Bonomelli S.p.a. a Finimont S.r.l., che ha modificato la propria ragione sociale in Bonomelli S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Cervellati, 4, codice fiscale 03492910371.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Provvedimento n. 192/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «HUMATROPE» (ormone somatotropo umano biosintetico), 1 flacone liofilizzato 4 UI + 1 flacone diluente.

Titolare A.I.C.: società estera Lilly France S.A. - Fegersheim - Francia, rappresentata in Italia dalla società Eli Lilly Italia S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731, codice fiscale 00426150488.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente al diluente).

La composizione ora autorizzata è la seguente: 1 flacone liofilizzato 4 UI, invariato; 1 fiala di diluente contiene: glicerolo mg 17, m-cresolo mg 3, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1, soluzione di idrossido di sodio e o soluzione di acido fosforico q.b. ad aggiustare il pH.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

I lotti della specialità medicinale già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 193/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «VELBE» (vinblastina solfato) flacone da 10 mg polvere + fiala di solvente da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Lilly France S.A. Fegersheim, Francia, rappresentata in Italia dalla società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731.

Modifica apportata:

produttore: la produzione del diluente e le operazioni terminali di confezionamento del medicinale sopra indicato sono ora effettuate dalla società estera Lilly France S.A. nello stabilimento sito in Fegersheim (Francia), ove già avviene la produzione del flacone 10 mg polvere.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 maggio 1993.

Provvedimento n. 194/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «PENGLOBE» - 12 compresse da 800 mg, 12 compresse da 1200 mg.

Titolare A.I.C.: Astra-Simes S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via degli Artigianelli, 10.

Modifiche apportate:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla casa madre AB Astra nello stabilimento sito in Strängnäs - Stoccolma (Svezia).

composizione: (limitatamente agli eccipienti):

una compressa da 800 mg contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: lattosio mg 50; magnesio stearato mg 13; idrossipropilmetilcellulosa mg 14; cellulosa microgranulare (= cellulosa microcristallina) ca. mg 50; titanio biossido mg 4,1; polietilenglicole 6000 mg 2,3; paraffina mg 0,5;

una compressa da 1200 mg contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: lattosio mg 75; magnesio stearato mg 19,6; idrossipropilcellulosa mg 21,6; cellulosa microgranulare (= cellulosa microcristallina) ca. mg 75; titanio biossido mg 6,5; polietilenglicole 6000 mg 5,4; paraffina mg 0,6;

altre condizioni: la specialità medicinale può essere venduta solo nel territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 195/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «DIAMICRON» 40 compresse (provvedimento n. 108/1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1993).

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, con sede in Gidy (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Servier Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via degli Aldobrandeschi, 13, cod. fiscale 00924251002.

Modifica apportata:

decorrenza di efficacia del provvedimento:

la data relativa alla decorrenza di efficacia del provvedimento n. 108/1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1993, inizialmente stabilita al 1° marzo 1993, è stata procrastinata al 1° giugno 1993.

Provvedimento n. 196/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «FERREMON» 10 flaconcini monodose da 15 ml di soluzione uso orale.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico Dr. Medici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Palomba di Pomezia (Roma).

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale, nella confezione sopraindicata, è ora prodotta e controllata anche dalla società Italfarmaco S.A. nello stabilimento sito in Alcobendas (Madrid) - Calle San Rafael, 3.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Provvedimento n. 197/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «IODOSORB» polvere (provv. n. MI/513/92 del 13 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 16 ottobre 1992).

Titolare A.I.C.: Valeas S.p.a., industria chimica e farmaceutica, con sede in Milano, via Vallisneri, 10.

Modifica apportata:

adeguamento stampati: il termine per l'adeguamento degli stampati previsto dal provvedimento n. MI/513/92, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 16 ottobre 1992, è prorogato di due mesi.

Provvedimento n. 198/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «ALFAKINASI» iniett. i.v. 100.000 UI; iniett. i.v. 250.000 UI; iniett. i.v. 500.000 UI; iniett. i.v. 1.000.000 UI.

Titolare A.I.C.: Alfa Wasserman S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara), contrada Sant'Emidio s.n.c.

Modifiche apportate:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta dalla società Iketon farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Milano, che provvederà anche alla fornitura della materia prima;

composizione: (limitatamente agli eccipienti):

iniettabile i.v. 100.000 UI - scat. × 1 flac. liof. + solv.: 1 flacone liofilo contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: mannite mg 20; sodio edetato mg 2; sodio fosfato F.U. mg 2,4; 1 fiala solvente contiene: sodio cloruro mg 18; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 2;

- iniettabile i.v. 250.000 UI - scat. × 1 flac. liof. + solv.: 1 flacone liofilo contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: mannite mg 20; sodio edetato mg 2; sodio fosfato F.U. mg 2,4; 1 fiala solvente contiene: sodio cloruro mg 45; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 5;

iniettabile i.v. 500.000 UI - scat. × 1 flac. liof. + solv.: 1 flacone liofilo contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: mannite mg 20; sodio edetato mg 2; sodio fosfato F.U. mg 2,4; 1 fiala solvente contiene: sodio cloruro mg 45; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 5;

iniettabile i.v. 1.000.000 UI - scat. × 1 flac. liof. + solv.: 1 flacone liofilo contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: mannite mg 20; sodio edetato mg 2; sodio fosfato F.U. mg 2,4; 1 fiala solvente contiene: mg 45; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 5;

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 199/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «LOCORTEN» stomatologico, flacone da 7,5 ml soluzione; otologico, flacone da 7,5 ml soluzione; lozione, flacone da 30 ml soluzione.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese) - Corso Italia, 13.

Modifica apportata:

produzione (limitatamente ai controlli quali-quantitativi):

i controlli quali-quantitativi delle suddette specialità medicinali, delle materie prime e dei materiali di confezionamento sono ora effettuati dalla ditta Farmila farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) - Via E. Fermi, 50.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Provvedimento n. 200/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «PERCLAR» scatola da 10 fiale da 3 ml.

Titolare A.I.C.: Parke-Davis S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Corso Matteotti, 8.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e confezionata dalla ditta Farmitalia Carlo Erba S.r.l. nello stabilimento sito in Nerviano (Milano) - Via Milano, 68.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Provvedimento n. 201/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «BOTOX».

Titolare A.I.C.: Allergan Inc. Berkley, California - U.S.A., rappresentata in Italia dalla società Allergan S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia, via Costarica, 20/22.

Modifica apportata: produzione limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento e di controllo.

Le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura e confezionamento) sono ora effettuate anche dalla Allergan S.p.a. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Costarica, 20/22.

I controlli sono ora effettuati anche in parte dalla Allergan S.p.a. nello stabilimento suddetto (controlli di sterilità) ed in parte dalla Research Toxycology Centre S.p.a. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Tito Speri, 14 (controlli di qualità previsti nella documentazione chimica e farmaceutica del prodotto).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Provvedimento n. 202/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «BILOPTIN» capsule.

Titolare A.I.C.: Schering AG di Berlino (Germania), rappresentata in Italia dalla Schering S.p.a., con sede legale in Milano, via Mancinelli, 11.

Modifiche apportate: composizione limitatamente agli eccipienti.

La composizione ora autorizzata è la seguente: principi attivi invariati.

Eccipienti costituenti la capsula contenitrice: gelatina 170,64 mg, glicerina 64,01 mg, sorbitolo 70% 54,41 mg, ossido di ferro giallo 0,62 mg, metile-p-idrossibenzoato 0,48 mg, propile-p-idrossibenzoato 0,20 mg, titanio biossido 1,33 mg.

Produttore: la produzione è ora effettuata anche dalla Schering AG nello stabilimento sito in Berlino (Germania). Le operazioni terminali di confezionamento (inserimento del blister e del foglio illustrativo nell'astuccio) sono effettuate anche dalla Schering S.p.a., nello stabilimento sito in Segrate (Milano).

Periodo di validità: anni tre.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Gli stampati recanti il periodo di validità di cinque anni non possono essere più venduti a decorrere dal 1° dicembre 1993.

Provvedimento n. 203/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «ZEN» crema.

Titolare A.I.C.: Select Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (RM), via Roma, 117.

Modifica apportata: produttore.

La produzione è ora effettuata sia dalla società SPA - Società Prodotti Antibiotici nello stabilimento sito in Cerano (Novara), sia dalla società Proter nello stabilimento sito in Opera (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Provvedimento n. 204/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «REMEFLIN» perle.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, 1.

Modifica apportata: produttore.

La produzione è ora effettuata dalla società R.P. Scherer S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,100, i controlli continuano ad essere effettuati dalla titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Milano, via Matteo Civitali, 1.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Provvedimento n. 205/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «BLOCADREN» 40 e 50 compresse da 10 mg.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Fabbroni, 6.

Modifica apportata: produttore.

La produzione e il controllo sono ora effettuati dalla Merck Sharp e Dohme Limited, nello stabilimento sito in Cramlington - Gran Bretagna.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Provvedimento n. 206/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «PARFENAL» crema dermatologica.

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Catania, via Franco Gorgone - zona industriale.

Modifiche apportate: composizione limitatamente agli eccipienti.

La composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo invariato. Eccipienti: alcool cetilstearilico condensato con ossido di etilene (Polawax) g 12,5; isopropilpalmitato g 2; glicerilmonostearato g 0,25; poliossietilenstearato g 0,25; alcool benzilico g 1; glicerina g 4; sorbitolo soluzione g 5; acido lattico g 0,01; acqua depurata g 69,99.

Produttore: la produzione della specialità medicinale è ora effettuata dalla società Cyanamid GmbH nello stabilimento sito in Wolfratshausen - Germania.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 207/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «AUREOMICINA» pomata oftalmica 1%.

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Catania, via Franco Gorgone - zona industriale.

Modifica apportata: produttore.

La produzione ora è effettuata dalla Cyanamid GmbH, nello stabilimento sito in Wolfratshausen - Germania.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Provvedimento n. 208/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «DUXIMA» 1 flacone polvere da 1000 mg + 1 fiale solvente da ml 4 uso i.m.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Ecobi S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Maccaggi, 21.

Modifica apportata: produttore.

La specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche dalla società La.Fa.Re S.r.l. nello stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino, 77.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Provvedimento n. 209/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «GLOBUREN» soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Cilag GmbH - Germania, rappresentato in Italia dalla Dompé Biotec S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Lucia n. 4.

Modifiche apportate: produttore.

La specialità medicinale è ora prodotta anche dalla Hoffmann-La Roche nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera). Le confezioni prodotte in Svizzera, devono essere destinate all'impiego nel solo territorio italiano.

Indicazioni terapeutiche: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica in pazienti in emodialisi e dialisi peritoneale;

trattamento dell'anemia grave, di origine renale, accompagnata da sintomi clinici, in pazienti con insufficienza renale non ancora sottoposti a dialisi.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. 210/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «EPOXITIN» soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Cilag S.a.r.l. - Francia, rappresentata in Italia dalla Janssen farmaceutici S.p.a., con sede legale in Latina, via C. Janssen.

Modifiche apportate: produttore.

La specialità medicinale è ora prodotta anche dalla Hoffmann-La Roche nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera).

Indicazioni terapeutiche: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica in pazienti in emodialisi e dialisi peritoneale;

trattamento dell'anemia grave, di origine renale, accompagnata da sintomi clinici, in pazienti con insufficienza renale non ancora sottoposti a dialisi.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. 211/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «DESFERAL» iniettabile IM/IV - 10 flaconi 500 mg.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese) s.s. n. 233, km 20,5, codice fiscale 00826480154

Modifiche apportate:

confezionamento: è autorizzato un nuovo confezionamento con aggiunta di una fiala solvente contenente ml 5 di acqua per preparazioni iniettabili;

numeri di codice: 10 flaconi mg 500 + 10 fiale solvente ml 5 codice 020417022 (in base 10) 0MH2HY (in base 32);

produttore: la fiala solvente è prodotta nello stabilimento di Huningue (Francia) dalla consociata estera Ciga Geigy s.a. che è, altresì, autorizzata ad effettuare i controlli della specialità medicinale (liof. + solv.) nonché le operazioni terminali di confezionamento.

Decorrenza del provvedimento: 3 maggio 1993.

I lotti della spcialità medicinale, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza assegnati, non possono essere più venduti a partire dal 1° dicembre 1993.

Provvedimento n. 212/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «ZOVIRAX» sospensione orale all'8%.

Titolare A.I.C.: Wellcome Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare, 36.

Modifica apportata: confezionamento.

In sostituzione del confezionamento in flacone di vetro è ora autorizzato il confezionamento in flacone di vetro con misurino dosatore tarato a 5 e 10 ml.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 213/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «SOYACAL» flac. ml 500 emulsione al 10% - E.V.

Titolare A.I.C.: società estera Green Cross Corporation - Osaka (Giappone) rappresentata in Italia dalla società Bieffe biochimici Firenze S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Grosotto (Sondrio), via Nuova Provinciale, codice fiscale 00051190148.

Modifica apportata:

Titolare AIC: modifica della denominazione sociale della società rappresentante in Italia la società estera: da Bieffe biochimici Firenze S.p.a. a Bieffe Medital S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Grosotto (Sondrio), via Nuova Provinciale, codice fiscale 09469610159.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Provvedimento n. MI 202/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «ZANIZAL» capsule da 150 e 300 mg.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Fulvio Testi, 330.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: ulcera duodenale, ulcera gastrica, ulcere associate al trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei, ulcere recidivanti ed esofagiti da reflusso gastroesofageo.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 203/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «NOVALGINA» - compresse, fiale, gocce, supposte adulti e supposte bambini.

Titolare A.I.C.: Hoechst Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Marco Ulpio Traiano, 18.

Oggetto del provvedimento: modifica dei fogli illustrativi concernenti anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

per le preparazioni gocce, compresse e supposte: trattamento sintomatico e di breve durata di: stati dolorosi acuti o cronici intensi, associati ad esempio a malattie reumatiche, cefalea, mal di denti, dolori post-traumatici e post-operatori; dolori spastici acuti o cronici intensi, quali ad esempio quelli gastrointestinali, biliari, renali e delle basse vie urinarie; stati febbrili refrattari ad altri trattamenti (ad esempio, impacchi umidi freddi).

per la preparazione fiale: trattamento sintomatico e di breve durata di stati dolorosi acuti quali coliche renali e biliari, dolori tumorali, dolori post-operatori e post traumatici.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro cinque mesi.

Provvedimento n. MI 204/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «NEO H_2» e «NEO H_2 150» - compresse.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: stati patologici del tratto gastro-intestinale superiore associati ad ipersecrezione acida gastrica, quali ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, esofagite da reflusso. Profilassi delle manifestazioni ulcerose recidivanti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 205/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «GASTRALGIN» e «GASTRALGIN 150» - compresse.

Titolare A.I.C.: Istituto De Angeli Ph S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenzini, 8.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: stati patologici del tratto gastro-intestinale superiore associati ad ipersecrezione acida gastrica, quali ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, esofagite da reflusso. Profilassi delle manifestazioni ulcerose recidivanti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 206/1993 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «NIZAX» - capsule.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: ulcera duodenale, ulcera gastrica, ulcere associate al trattamento con farmaci antiinfiammatori non steroidei, ulcere recidivanti ed esofagite da reflusso gastroesofageo.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 207/93 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «CRONIZAT» - capsule.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: ulcera duodenale, ulcera gastrica, ulcere associate al trattamento con farmaci antiinfiammatori non steroidei, ulcere recidivanti ed esofagite da reflusso gastroesofageo.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 208/93 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «EPREX».

Titolare A.I.C.: Cilag AG - Scaffhausen - Svizzera, rappresentata in Italia dalla Cilag S.p.a.; con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Buonarroti, 23.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica in pazienti in emodialisi e dialisi peritoneale. Trattamento dell'anemia grave, di origine renale, accompagnata da sintomi clinici, in pazienti con insufficienza renale non ancora sottoposti a dialisi.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 209/93 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «ROXIT» e «ROXIT 150» - compresse.

Titolare A.I.C.: Hoechst Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. U. Traiano, 18.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: stati patologici del tratto gastrointestinale superiore associati ad ipersecrezione acida gastrica, quali ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, esofagite da reflusso. Profilassi delle manifestazioni ulcerose recidivanti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 213/93 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «BREZAL» - fiale da 1000 mg, capsule da 400 mg e capsule e flaconcini u.o. da 600 mg.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, 1.

Oggetto del provvedimento: nuova formulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: Sindromi psicoorganiche cerebrali degenerativo-involutive o secondarie a insufficienza cerebrovascolare, ossia disturbi cognitivi primitivi o secondari dell'anziano caratterizzati da deficit di memoria, da confusione e disorientamento, da calo di motivazione ed iniziativa e dalla riduzione di capacità attentive. Alterazioni della sfera affettiva e del comportamento senile: labilità emotiva, irritabilità, indifferenza all'ambiente circostante. Pseudodepressione dell'anziano.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 214/93 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «GLIATILIN» - fiale da 1000 mg, capsule da 400 mg e GLIATILIN 600 - capsule e flaconcini u.o. da 600 mg.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330.

Oggetto del provvedimento: nuova formulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: Sindromi psicoorganiche cerebrali degenerativo-involutive o secondarie a insufficienza cerebrovascolare, ossia disturbi cognitivi primitivi o secondari dell'anziano caratterizzati da deficit di memoria, da confusione e disorientamento, da calo di motivazione ed iniziativa e dalla riduzione di capacità attentive. Alterazioni della sfera affettiva e del comportamento senile: labilità emotiva, irritabilità, indifferenza all'ambiente circostante. Pseudodepressione dell'anziano.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 215/93 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «DELECIT» - fiale da 1000 mg, capsule da 400 mg - DELECIT 600 - capsule e flaconcini u.o. da 600 mg.

Titolare A.I.C.: L.P.B Istituto Farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori, 54.

Oggetto del provvedimento: nuova formulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: Sindromi psicoorganiche cerebrali degenerativo-involutive o secondarie a insufficienza cerebrovascolare, ossia disturbi cognitivi primitivi o secondari dell'anziano caratterizzati da deficit di memoria, da confusione e disorientamento, da calo di motivazione ed iniziativa e dalla riduzione di capacità attentive. Alterazioni della sfera affettiva e del comportamento senile: labilità emotiva, irritabilità, indifferenza all'ambiente circostante. Pseudodepressione dell'anziano.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 216/93 del 28 aprile 1993

Specialità medicinale: «EPTADONE» - flaconcini uso orale.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche autorizzate sono le seguenti: sindromi dolorose di entità severa in pazienti che non rispondono più ad un trattamento sequenziale con farmaci analgesici antinfiammatori non steroidei, steroidei, oppioidi deboli.

Trattamento di disassuefazione da narcotico-stupefacenti.

N.B. - Il trattamento disintossicante ed il trattamento di mantenimento devono essere eseguiti sotto controllo medico.

Se il metadone viene somministrato per il trattamento dell'eroinodipendenza per più di tre settimane il procedimento passa dal trattamento della sindrome acuta da astinenza alla terapia di mantenimento.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 maggio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Nota n. 800/4.219 del 28 aprile 1993

Con la nota sopra indicata il Ministero della sanità - Direzione generale del Servizio farmaceutico, ha preso atto che la società Nuovo Istituto Sieroterapico Milanese S.r.l., codice fiscale 10438250150, ha trasferito la sede legale da via Darwin, 22, Milano a viale Tunisia, 39, Milano.

93A2647

MINISTERO DEL TESORO

N. 78

Media dei titoli del 23 aprile 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59,850
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	106,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,800
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,250
» » » 21- 4-1987/94	93,275
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,675
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,625
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,800
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,575
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,725
» » » 12,50% 19-10-1989/95	101,700
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,700
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,475
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,750
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,825
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,825
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,175
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,175
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,850
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,300
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,425
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,975
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,875
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	99,625
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,550
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,575
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,600
» » » TR 2,5% 1983/93	102,150
» » » Ind. 1- 5-1988/93	100,050
» » » » 1- 6-1988/93	100,475
» » » » 18- 6-1986/93	99,975
» » » » 1- 7-1988/93	100,700
» » » » 17- 7-1986/93	100,075
» » » » 1- 8-1988/93	100,700
» » » » 19- 8-1986/93	100,225

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,625
» » » » 18- 9-1986/93	100,475
» » » » 1-10-1988/93	100,250
» » » » 20-10-1986/93	100,950
» » » » 1-11-1988/93	100,300
» » » » 18-11-1987/93	101,525
» » » » 19-12-1986/93	102,650
» » » » 1- 1-1989/94	100,725
» » » » 1- 2-1989/94	100,600
» » » » 1- 3-1989/94	100,625
» » » » 15- 3-1989/94	100,625
» » » » 1- 4-1989/94	100,275
» » » » 1- 9-1989/94	100,150
» » » » 1-10-1987/94	100,600
» » » » 1-11-1989/94	99,825
» » » » 1- 1-1990/95	99,850
» » » » 1- 2-1985/95	101,100
» » » » 1- 3-1985/95	99,825
» » » » 1- 3-1990/95	99,725
» » » » 1- 4-1985/95	98,375
» » » » 1- 5-1985/95	97,900
» » » » 1- 5-1990/95	99,400
» » » » 1- 6-1985/95	97,975
» » » » 1- 7-1985/95	98,350
» » » » 1- 7-1990/95	99,875
» » » » 1- 8-1985/95	98,325
» » » » 1- 9-1985/95	98,175
» » » » 1- 9-1990/95	99,800
» » » » 1-10-1985/95	98,650
» » » » 1-10-1990/95	99,650
» » » » 1-11-1985/95	99,475
» » » » 1-11-1990/95	99,525
» » » » 1-12-1985/95	100,900
» » » » 1-12-1990/95	99,800
» » » » 1- 1-1986/96	100,150
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,250
» » » » 1- 1-1991/96	99,900
» » » » 1- 2-1986/96	100,150
» » » » 1- 2-1991/96	99,725
» » » » 1- 3-1986/96	99,775
» » » » 1- 4-1986/96	97,725
» » » » 1- 5-1986/96	97,175
» » » » 1- 6-1986/96	97,125
» » » » 1- 7-1986/96	97,050

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 8-1986/96	96,925
» » » »		1- 9-1986/96	97,150
» » » »		1-10-1986/96	98
» » » »		1-11-1986/96	99,275
» » » »		1-12-1986/96	100,825
» » » »		1- 1-1987/97	99,925
» » » »		1- 2-1987/97	99,500
» » » »		18- 2-1987/97	99,475
» » » »		1- 3-1987/97	98,475
» » » »		1- 4-1987/97	96,825
» » » »		1- 5-1987/97	96,725
» » » »		1- 6-1987/97	96,875
» » » »		1- 7-1987/97	96,450
» » » »		1- 8-1987/97	96,600
» » » »		1- 9-1987/97	98,075
» » » »		1- 3-1991/98	97,450
» » » »		1- 4-1991/98	96,975
» » »		1- 5-1991/98	96,850
» » » »		1- 6-1991/98	97,100
» » » »		1- 7-1991/98	97,200
» » » »		1- 8-1991/98	97,150
» » » »		1- 9-1991/98	97,150
» »		1-10-1991/98	96,625
» » » »		1-11-1991/98	96,675
» » » »		1-12-1991/98	96,950
» » » »		1- 1-1992/99	97
» » » »		1- 2-1992/99	96,625
» » » »		1- 3-1992/99	96,775
» » » »		1- 4-1992/99	96,250
» » » »		1- 5-1992/99	96,300
» » »		1- 6-1992/99	96,975
» » » »		1- 8-1992/99	96,750
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,925
» » »	12,50%	1-10-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993	100,050
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,950
» » »	12,50%	17-11-1993	100,150
» » »	12,50%	1-12-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,075
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,900
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,900
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,975
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,100
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,125
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,125
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,950
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,975
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,825
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	98,850
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,650
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,800
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,025
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,050
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,150
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,200
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,300
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	98,075
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	97,675
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,550
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,825
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,975
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96,900
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	97
Certificati credito Tesoro E.C.U.	9,00%	22- 7-1985/93	99,100
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	99,150
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	97,700
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	97,850
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	98,600
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	100,250
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	98,300
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	99,100
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	98,200
» » » »	9,90%	19- 4-1989/94	101,700
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	97,250
» » » »	9,65%	26- 7-1989/94	99,650
» » » »	9,65%	30- 8-1989/94	99,575
» » » »	10,15%	26-10-1989/94	101,500
» » » »	10,70%	22-11-1989/94	103
» » » »	11,15%	24- 1-1990/95	107
» » » »	12,00%	27- 3-1990/95	105,875
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	101,250
» » » »	11,50%	29- 5-1990/95	105,650
» » » »	11,90%	26- 9-1990/95	104
» » » »	11,00%	16- 7-1991/96	102,750
» » » »	10,60%	22-11-1991/96	104,775
» » » »	10,20%	23- 3-1992/97	103,900
» » » »	10,50%	26- 5-1992/97	105,750

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M123043

N. 79

Media dei titoli del 26 aprile 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59,850
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	106,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,800
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,250
» » » 21- 4-1987/94	93,325
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,700
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,800
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,875
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,725
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,750
» » » 12,50% 19-10-1989/95	101,650
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,775
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,750
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,875
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,950
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,425
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,400
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,850
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,700
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,775
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100,200
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,975
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	99,925
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 . .	99 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . .	99,550
» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . .	101 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . .	100,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 . .	100,575
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,600
» » » TR 2,5% 1983/93	102,150
» » » Ind. 1- 5-1988/93	100,050
» » » » 1- 6-1988/93	100,475
» » » » 18- 6-1986/93	99,975
» » » » 1- 7-1988/93	100,600
» » » » 17- 7-1986/93	100
» » » » 1- 8-1988/93	100,700
» » » » 19- 8-1986/93	100,225

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,625
» » » » 18- 9-1986/93	100,475
» » » » 1-10-1988/93	100,250
» » » » 20-10-1986/93	100,875
» » » » 1-11-1988/93	100,275
» » » » 18-11-1987/93	101,550
» » » » 19-12-1986/93	102,225
» » » » 1- 1-1989/94	100,675
» » » » 1- 2-1989/94	100,650
» » » » 1- 3-1989/94	100,675
» » » » 15- 3-1989/94	100,575
» » » » 1- 4-1989/94	100,225
» » » » 1- 9-1989/94	100,150
» » » » 1-10-1987/94	100,500
» » » » 1-11-1989/94	99,875
» » » » 1- 1-1990/95	99,900
» » » » 1- 2-1985/95	101,275
» » » » 1- 3-1985/95	99,875
» » » » 1- 3-1990/95	99,750
» » » » 1- 4-1985/95	98,400
» » » » 1- 5-1985/95	97,975
» » » » 1- 5-1990/95	99,475
» » » » 1- 6-1985/95	98,025
» » » » 1- 7-1985/95	98,275
» » » » 1- 7-1990/95	99,850
» » » » 1- 8-1985/95	98,300
» » » » 1- 9-1985/95	98,225
» » » » 1- 9-1990/95	99,850
» » » » 1-10-1985/95	98,600
» » » » 1-10-1990/95	99,725
» » » » 1-11-1985/95	99,525
» » » » 1-11-1990/95	99,600
» » » » 1-12-1985/95	100,875
» » » » 1-12-1990/95	99,850
» » » » 1- 1-1986/96	100,175
» » » » 1- 1-1986/96 II . .	101
» » » » 1- 1-1991/96	100,025
» » » » 1- 2-1986/96	100,100
» » » » 1- 2-1991/96	99,725
» » » » 1- 3-1986/96	99,725
» » » » 1- 4-1986/96	97,725
» » » » 1- 5-1986/96	97,275
» » » » 1- 6-1986/96	97,200
» » » » 1- 7-1986/96	97,050

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 8-1986/96	96.950
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97.175
»	»	»	»	1-10-1986/96	98.025
»	»	»	»	1-11-1986/96	99.300
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,650
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,925
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99.475
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99.475
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98.450
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96.950
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,775
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96.800
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,475
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97,200
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97.825
»	»	»	»	1- 3-1991/98	97.450
»	»	»	»	1- 4-1991/98	97,075
»	»	»	»	1- 5-1991/98	97 —
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97.200
»	»	»	»	1- 7-1991/98	97,350
»	»	»	»	1- 8-1991/98	97.325
»	»	»	»	1- 9-1991/98	97.250
»	»	»	»	1-10-1991/98	96.775
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,750
»	»	»	»	1-12-1991/98	97,025
»	»	»	»	1- 1-1992/99	97.075
»	»	»	»	1- 2-1992/99	96.700
»	»	»	»	1- 3-1992/99	96.925
»	»	»	»	1- 4-1992/99	96.425
»	»	»	»	1- 5-1992/99	96.500
»	»	»	»	1- 6-1992/99	96,925
»	»	»	»	1- 8-1992/99	96.800

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 7-1993	97.100
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,700
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99.425
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99.900
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100.050
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99.975
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100.100
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99.950
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100.125
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99.950
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99.875
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99.925
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,050
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100.075
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,100
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,150
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100.150
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,975
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	99,025
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	98.875
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	98,900
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	98.800
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,025
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,075
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,025
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,175
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100.200
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,400
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	98,125
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	97.775
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99.650
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	97 —
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	97,100
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	96.950
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	97 —

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22- 7-1985/93	9,00%	98,800
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	99,150
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,775
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,850
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,300
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	98,450
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	98,450
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,850
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	97,750
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	101,675
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	97,350
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,650
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,025
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	102,500
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,250
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	108 —
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106,050
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	101,250
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	107,125
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	103,525
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	101,700
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	104,800
»	»	»	»	23- 3-1992/97	10,20%	103,650
»	»	»	»	26- 5-1992/97	10,50%	105,750

93M26043

Il contabile del portafoglio dello Stato

Cambi giornalieri del 30 aprile 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 30 aprile 1993

Dollaro USA	1478,56
ECU	1830,75
Marco tedesco	936,69
Franco francese	277,87
Lira sterlina	2328,73
Fiorino olandese	833,65
Franco belga	45,55
Peseta spagnola	12,783
Corona danese	243,48
Lira irlandese	2281,42
Dracma greca	6,892
Escudo portoghese	10,109
Dollaro canadese	1163,30
Yen giapponese	13,338
Franco svizzero	1037,59
Scellino austriaco	133,13
Corona norvegese	221,49
Corona svedese	203,24
Marco finlandese	272,80
Dollaro australiano	1049,04

93A2702

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di decorazioni al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1993, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1993, registro n. 17 Difesa, foglio n. 26, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia d'argento

Car. Marcello Salvatore, nato il 29 marzo 1969 ad Alghero (Sassari). — In servizio antirapina ad ufficio postale in abito civile e con compiti di osservazione ed allarme, informata prontamente la centrale operativa di una rapina in atto, affrontava con coraggiosa determinazione due malviventi armati nell'intento di precluderne l'allontanamento. Aggredito e percosso violentemente al capo con una pistola da uno dei due rapinatori, sebbene copiosamente sanguinante e costantemente sotto minaccia dell'arma del complice, riusciva a svincolarsi e a far fuoco con la pistola in dotazione colpendo a morte i malfattori, entrambi pregiudicati. L'operazione consentiva il sequestro di due pistole ed il recupero del bottino e di una autovettura asportata dai criminali per assicurarsi la fuga. Mirabile esempio di ardimento e non comune senso del dovere. — Borgo San Siro (Pavia), 14 novembre 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1993, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1993, registro n. 17 Difesa, foglio n. 27, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia di bronzo

Mar. ord. CC Matteo Cioffi, nato il 1° marzo 1955 a Nocera Inferiore (Salerno). — Comandante di stazione in zona ad elevato indice delinquenziale, a capo di servizio combinato per controllo d'area e ricerca di latitanti, intercettava autovettura con tre individui sospetti che, all'intimazione di fermarsi, speronavano l'automezzo militare ed esplodevano numerosi colpi di pistola ferendo un commilitone. Sebbene contuso per il violento urto, con coraggio e determinazione sviluppava una pronta reazione di fuoco, precludendo la fuga ai malviventi, catturati subito dopo grazie anche al coordinato intervento di militari predisposti per l'appoggio. L'operazione si concludeva con il sequestro di numerose armi e munizioni e l'acquisizione di elementi di notevole interesse operativo. — Casamarciano (Napoli), 17 febbraio 1992.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1993, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1993, registro n. 17 Difesa, foglio n. 30, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia di bronzo

Brig. CC Eliodoro Proto, nato il 30 maggio 1960 a San Marzano sul Sarno (Salerno). — Addetto a nucleo operativo in zona ad elevato indice delinquenziale, nel corso di servizio combinato per controllo d'area e ricerca di latitanti, intercettava autovettura con tre individui sospetti, che all'intimazione di fermarsi speronavano l'automezzo militare ed esplodendo contro numerosi colpi di pistola. Balzato a terra, benché ferito ad un gamba, ostacolava la fuga dei malviventi, che venivano catturati poco dopo con l'intervento, anche, di altri militari. L'operazione si concludeva con il sequestro di numerose armi e munizioni e l'acquisizione di elementi di notevole interesse operativo. — Casamarciano (Napoli), 17 febbraio 1992.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1993, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1993, registro n. 17 Difesa, foglio n. 29, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia di bronzo

Brig. CC Luigi Ricciardi, nato il 18 febbraio 1964 a Pietrasanta (Lucca). — In occasione di rapina presso affollato ristorante dopo aver predisposto la cinturazione esterna dell'esercizio pubblico con altre pattuglie accorse, con sereno sprezzo del pericolo ed eccezionale coraggio, affrontava unitamente a due militari i malviventi armati. Fatto segno a proditoria azione di fuoco reagiva, con l'arma in dotazione, ferendo mortalmente un rapinatore e costringendo un secondo alla resa. L'operazione consentiva il sequestro di armi con il relativo munizionamento ed il recupero della refurtiva. Chiaro esempio di elevate virtù militari ed elevato senso del dovere. — Milano, 14 giugno 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1993, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1993, registro n. 17 Difesa, foglio n. 32, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia di bronzo

App. CC Antonio Lettieri, nato il 16 marzo 1963 a Napoli. — Addetto a nucleo operativo in zona ad elevato indice delinquenziale, alla guida di automezzo in servizio combinato per controllo d'area e ricerca di latitanti, intercettava autovettura con tre individui sospetti che, all'intimazione di fermarsi, speronavano l'automezzo militare ed esplodevano numerosi colpi di pistola, ferendo un commilitone. Sebbene contuso per il violento urto, con accorte manovre di guida e coraggiosa partecipazione alla reazione di fuoco del capo servizio, ostacolava la fuga dei malviventi subito dopo catturati con l'intervento di altri militari. L'operazione si concludeva con il sequestro di numerose armi e munizioni e l'acquisizione di elementi di notevole interesse operativo. — Casamarciano (Napoli), 17 febbraio 1992.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1993, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1993, registro n. 17 Difesa, foglio n. 28, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia di bronzo

Car. Salvatore Deriu, nato il 14 novembre 1963 a Macomer (Nuoro). — In occasione di rapina in affollato ristorante con sereno sprezzo del pericolo ed eccezionale coraggio affrontava, unitamente a sottufficiale e graduato, i malviventi armati. Fatto segno a proditoria azione di fuoco, reagiva, con l'arma in dotazione, ferendo mortalmente un rapinatore e costringendo un secondo alla resa. L'operazione consentiva il sequestro di armi con il relativo munizionamento ed il recupero della refurtiva. Chiaro esempio di elevate virtù militari ed elevato senso del dovere. — Milano, 14 giugno 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1993, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1993, registro n. 17 Difesa, foglio n. 31, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia di bronzo

Car. Francesco Matta, nato il 30 marzo 1959 a Roma. — In licenza, con altissimo senso del dovere, fredda determinazione e sereno sprezzo del pericolo, inseguiva a piedi tre malviventi che avevano perpetrato una rapina. Fatto segno a colpi d'arma da fuoco, reagiva prontamente con la pistola d'ordinanza colpendo uno dei malfattori, successivamente arrestato. Desisteva dall'azione solo a seguito di grave ferita riportata nel corso del conflitto. Chiaro esempio di elette virtù militari ed eccezionale coraggio. — Mirano (Venezia), 21 marzo 1992.

93A2648

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nei comuni di Breno e Moricone

Con D.A. n. 4328 del 21 aprile 1993 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda, del reliquato stradale di mq 23 sito in margine alla strada statale n. 42 e contraddistinto al nuovo catasto del comune censuario di Breno (Brescia) al foglio n. 155, mappale 1946.

Con D.A. n. 192 del 21 aprile 1993 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda, del reliquato stradale di mq 32 sito in margine alla strada statale n. 636 e contraddistinto al nuovo catasto del comune censuario di Moricone (Roma) al foglio n. 8, part. numeri 355 e 450.

93A2624

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, con riferimento alle Assicurazioni generali S.p.a., Banco ambrosiano veneto S.p.a. e Necchi S.p.a. (Comunicazione n. Soc./RM/93003137 del 22 aprile 1993).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 181 del 3 agosto 1992, è stato indicato, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Con riferimento alle Assicurazioni generali S.p.a., Banco ambrosiano veneto S.p.a. e Necchi S.p.a., ricomprese nell'elenco reso noto con la richiamata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, si sono verificati fatti tali da comportare la determinazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

In particolare per quanto riguarda la Assicurazioni generali S.p.a. assumono rilevanza le azioni possedute da Mediobanca S.p.a. vincolate al servizio dei warrants Assicurazioni generali 1991-2001, a seguito dell'evoluzione delle richieste di esercizio dei titoli per l'acquisto di azioni Assicurazioni generali e della facoltà esercitata da Mediobanca S.p.a. di postergarsi rispetto agli altri partecipanti al consorzio nel cedere le azioni vincolate; per quanto riguarda il Banco ambrosiano veneto S.p.a. assume rilevanza l'ammissione di un nuovo socio all'accordo parasociale già stipulato fra i principali azionisti della società; per quanto riguarda la Necchi S.p.a. assume rilevanza il mancato rinnovo da parte di alcuni soci dell'accordo parasociale già esistente.

Società con azioni quotate in borsa	%	(% di possesso precedente)
Assicurazioni generali S.p.a. (*)	12,77	(5,96) Mediobanca S.p.a.
Banco ambrosiano veneto S.p.a. (**).	64,24	(54,08)
Necchi S.p.a. (***)	46,34	(56,42) Finabe S.r.l. (Fam. Beccaria)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria.

(**) Società in cui più azionisti hanno aggregato le partecipazioni possedute al fine di dare unicità di indirizzo alla gestione sociale.

(***) Società controllata da un unico azionista tramite accordo parasociale.

93A2625

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche, nuovi dosaggi, nuove confezioni, modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 16 marzo 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 22, prima colonna, in corrispondenza del decreto n. 170/1993 del 5 marzo 1993 riguardante la specialità medicinale «DASOVAS», ove sono indicate le confezioni autorizzate, in luogo di «*10* capsule da 400 mg», leggasi: «*14* capsule da 400 mg».

Alla pag. 37, seconda colonna, nello stesso comunicato, in corrispondenza della nota n. 800-4-112 del 13 marzo 1993, al quarto rigo, dove è scritto: «..., *piazza S. Eustorgio, 2.*», leggasi: «..., *via C. Colombo, 1.*».

93A2652

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 345.000**
- semestrale . . . . **L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 63.000**
- semestrale . . . . **L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 193.000**
- semestrale . . . . **L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 63.000**
- semestrale . . . . **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 193.000**
- semestrale . . . . **L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . **L. 664.000**
- semestrale . . . . **L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189